

dossier

XIX Legislatura

2 dicembre 2025

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo

A.C. 2670



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - [✉ studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) - [𝕏 @SR_Studi](https://twitter.com/@SR_Studi)

Dossier n. 600



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Agricoltura

Tel. 06 6760-3610 - [✉ st_agricoltura@camera.it](mailto:st_agricoltura@camera.it) [𝕏 @CD_agricoltura](https://twitter.com/@CD_agricoltura)

Progetti di legge n. 534

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AG0052

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

TITOLO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE AGRICOLA

CAPO I – INTERVENTI PER LA SOVRANITÀ ALIMENTARE

- Articolo 1 (*Rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare e interventi per la sovranità alimentare*) 5
- Articolo 2, commi 1 e 2 (*Contributo, sotto forma di credito d’imposta, per i contratti della filiera del frumento*) 9
- Articolo 2, commi 3-7 (*Contributo, sotto forma di credito d’imposta, per i contratti della filiera del frumento*) 12
- Articolo 3 (*Produzione della carne bovina e valorizzazione dei contratti di filiera. Linea vacca-vitello*) 16
- Articolo 4 (*Incentivazione dell’imprenditoria giovanile e femminile*) 20

CAPO II – INTERVENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE NELL’AGRICOLTURA

- Articolo 5 (*Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo*) 24
- Articolo 6 (*Misure di sostegno creditizio per le imprese colpite da epizoozie*) 29
- Articolo 7 (*Interventi in favore del settore suinicolo colpito dalla peste suina africana*) 39

CAPO III – INTERVENTI PER FAVORIRE IL RICAMBIO GENERAZIONALE E L’ACCESSO AL CAPITALE FONDIARIO

- Articolo 8 (*Introduzione dell’articolo 16-bis della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà dell’ISMEA*) 44
- Articolo 9 (*Disposizioni in materia di recupero dei terreni abbandonati e silenti*) 50

TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICA AGRICOLA

CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E INNOVAZIONE NELL’AGRICOLTURA

- Articolo 10 (*Ricambio generazionale del personale della ricerca*) 55
- Articolo 11 (*Digitalizzazione delle aziende agricole sperimentali del CREA e innovazione tecnologica delle aziende agricole degli Istituti tecnici agrari*) 58
- Articolo 12 (*Potenziamento delle funzioni dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura per l’utilizzo dei dati nell’agricoltura*) 62

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONI VITICOLE, OLIVICOLE E OVAIOLE

- Articolo 13 (*Stabilimenti enologici che detengono alcol derivato dal processo di dealcolazione*) 65
- Articolo 14 (*Modifiche alla disciplina sulla denaturazione delle fecce di vino*) 70
- Articolo 15 (*Disposizioni per la valorizzazione degli oli vergini di oliva*) 72
- Articolo 16 (*Disposizioni in materia di stampigliatura delle uova*) 77

CAPO III – DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE

- Articolo 17 (*Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*) 78
- Articolo 18 (*Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli*) 80
- Articolo 19 (*Semplificazioni dei procedimenti amministrativi istruiti dai Centri autorizzati di assistenza agricola*) 85
- Articolo 20 (*Disposizioni finali*) 89

Schede di lettura

TITOLO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE AGRICOLA

CAPO I – INTERVENTI PER LA SOVRANITÀ ALIMENTARE

Articolo 1

(Rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare e interventi per la sovranità alimentare)

L’articolo 1 incrementa il Fondo per la sovranità alimentare di 30 milioni di euro per il 2026 e 40 milioni di euro per il 2027. Stanzia, inoltre, **ulteriori risorse** a sostegno di alcuni **investimenti strutturali** nel comparto agricolo pari a **50 milioni** di euro per il **2026**, **100 milioni** di euro per il **2027** e **150 milioni** di euro per il **2028**.

L’articolo 1, composto da tre commi, interviene a sostegno della produzione agroalimentare italiana, valorizzando il territorio e promuovendo la sicurezza alimentare del Paese.

Il comma 1 incrementa il Fondo per la sovranità alimentare (di cui all’[art. 1, comma 424](#), della l. n. 197/2022) di **30 milioni** di euro per il **2026** e di **40 milioni** di euro per il **2027**.

La Relazione tecnica evidenzia che la dotazione del Fondo risulta pari a 33,750 milioni di euro per il 2026.

• *Fondo per la sovranità alimentare*

Al fine di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, è stato istituito il **Fondo per la sovranità alimentare**, con una dotazione di **25 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2023-2026** (articolo 1, commi 424-425, [l. n. 197/2022](#), legge di bilancio 2023).

Con [decreto 9 agosto 2023](#) sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del predetto Fondo, prevedendo il **riparto delle risorse** disponibili nel seguente modo:

- mais: 8 milioni di euro;
- proteine vegetali (legumi e soia): 5 milioni di euro;
- frumento tenero: 4 milioni di euro;
- orzo: 3 milioni di euro;
- carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ: 5 milioni di euro. Tale decreto, per ciò che attiene il riparto relativo alle carni bovine, è stato da ultimo modificato con [decreto 30 dicembre 2024](#).

Successivamente, la **dotazione del Fondo per la sovranità alimentare** è stata incrementata (1 milione di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026) e gli **obiettivi perseguiti** dallo stesso Fondo sono stati estesi, includendovi il **rafforzamento del sistema nazionale della pesca e dell'acquacoltura** e, tra gli interventi, la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio erogati ([art. 1, co. 3 e 4, D.L. n. 63/2024](#)).

Successivamente, con [DM 30 dicembre 2024](#) sono state definite le modalità per il riconoscimento del contributo del Fondo per la sovranità alimentare destinato alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari

Si ritiene opportuno ricordare la ridefinizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**, e le modifiche delle attribuzioni del Ministero in esame ([art. 3, d. 1. n. 173/2022](#) recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino dei Ministeri”). In particolare, è previsto che il **Ministero** eserciti le **funzioni e i compiti** spettanti allo Stato in materia di:

- 1) **tutela della sovranità alimentare** garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;
- 2) sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;
- 3) coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;
- 4) produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali;
- 5) promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.

Inoltre, la Relazione Tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 173 del 2022 rileva che la **sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti si riaggancia alla definizione già stabilita dal [Reg.\(UE\) n. 2019/452](#)** in materia di esercizio dei poteri speciali di *golden power*. L'articolo 4 del predetto Regolamento prevede che, nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare.

A tal riguardo si ricorda che il giudice amministrativo ha confermato il voto apposto dal Governo italiano ad un'importante operazione di acquisizione societaria da attuarsi nel settore della produzione delle sementi ([TAR Lazio, sez. I, 13 aprile 2022 n. 4488](#)). Si è trattato del primo caso di esercizio dei poteri di *golden power* a difesa del settore agroalimentare.

Infine, nella XIX legislatura è stato presentato un progetto di legge di iniziativa parlamentare ([A.C. 1881](#)) volto a inserire un ulteriore comma all'art. 32 della Costituzione in cui si riconoscono il diritto alla sana alimentazione e il principio della sovranità alimentare e tutela dei prodotti alimentari simbolo dell'identità nazionale.

Il **comma 2** dispone la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dal comma 1.

A tal fine la disposizione prevede:

a) la copertura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027, mediante la corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) la copertura di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante l'utilizzo delle residue disponibilità del fondo di riassicurazione istituito ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che a tal fine vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Il **comma 3** interviene sull'art.1 della [legge n. 197/2022](#), inserendo tre ulteriori commi dopo il comma 425.

Il nuovo **comma 425-bis**, nel rispetto del regime di aiuti dell'Unione europea, autorizza la spesa di:

- **50 milioni** di euro per il 2026;
- **100 milioni** di euro per il 2027;
- **150 milioni** di euro per il 2028.

Tali risorse sono stanziate a sostegno degli investimenti finalizzati a:

- **garantire un approvvigionamento** sufficiente e diversificato dei prodotti agricoli attraverso l'aumento della produzione;
- **rafforzare le filiere produttive locali**, anche allo scopo di salvaguardare le aree interne dallo **spopolamento** e dal **dissesto idrogeologico**;
- a potenziare la **produttività e la competitività** delle imprese agricole e sostenere le colture agricole di interesse strategico
- a **favorire la produzione, lo svezzamento e l'allevamento di vitelli autoctoni**, attraverso specifici strumenti di sostegno e investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e delle tecnologie necessarie.

Il nuovo **comma 425-ter** prevede che i **criteri e le modalità di finanziamento degli investimenti** di cui al comma 425-bis siano definiti con **uno o più decreti** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Si osserva che il comma 425-ter non dispone un termine entro cui i decreti devono essere adottati.

Il nuovo comma **425-quater** dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 425-bis.

La disposizione, per la copertura, finanziaria, rimanda alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021 – 2027 – di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La Relazione tecnica precisa che tali risorse sono ulteriori e diverse rispetto a quelle imputate al MASAF dalla delibera CIPES n. 77 del 29 novembre 2024 e non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 1, co. 178, della l. n. 178/2020. Tuttavia rimane il rispetto del vincolo di destinazione dell'80% delle risorse nel Mezzogiorno e del 20% nel Centro-Nord.

Articolo 2, commi 1 e 2
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i contratti della filiera del frumento)

L'articolo 2, commi 1 e 2, prevede, per **l'anno 2026**, la concessione di un contributo sotto forma di **credito di imposta**, nel limite massimo di **10 milioni di euro**, volta a rafforzare l'integrazione tra le imprese agricole che producono frumento e le industrie che operano nel settore della **trasformazione** dei prodotti agricoli che hanno sottoscritto, a decorrere dal 2026, nuovi contratti di filiera.

Nel dettaglio il **comma 1** della disposizione in commento stabilisce la concessione di un **contributo sotto forma di credito d'imposta (disciplinato dai successivi commi 3 e ss)**, per **l'anno 2026**, nel limite massimo di spesa di **10 milioni di euro**, volto a rafforzare l'integrazione operativa tra le imprese agricole specializzate nella produzione di frumento e quelle agroalimentari che operano nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli.

La disposizione indica come requisito necessario per accedere al beneficio la sottoscrizione, di un **contratto di filiera** tra le imprese del settore agroalimentare che operano la trasformazione dei prodotti agricoli e che quindi, a decorrere dal 2026, abbiano sottoscritto nuovi contratti di filiera con imprese attive nella produzione di frumento di origine italiana. Sono indicate le finalità dalla disposizione in esame individuate nel rafforzamento della interazione tra imprese specializzate nella produzione di frumento e quelle agroalimentari, nella promozione della qualità e della tracciabilità dei prodotti e delle pratiche agricole sostenibili.

La Relazione illustrativa, allegata al disegno di legge in esame, specifica che l'intervento normativo risponde ad esigenze strategiche del settore promuovendo le finalità sopra segnalate anche in coerenza con gli obiettivi di transizione ecologica e di innovazione promossi a livello europeo. La stessa Relazione evidenzia che l'agevolazione in commento, non riguarda direttamente l'imprenditore agricolo ma interessa, piuttosto, la fase della trasformazione successiva alla produzione.

Con riferimento al contratto di filiera, la medesima Relazione osserva che la durata del contratto e l'ambito temporale di applicazione dell'incentivo sono aspetti distinti: il primo attiene all'impegno contrattuale tra le parti, mentre il

secondo delimita il periodo per il quale è riconosciuto il beneficio fiscale. In questo senso, il credito d'imposta è funzionale ad incentivare la stipulazione di nuovi contratti di filiera, strumento fondamentale per favorire relazioni stabili e strutturate tra la produzione primaria e la trasformazione industriale, con ricadute positive sull'intera filiera del frumento.

Il **comma 2** reca la definizione di «contratto di filiera» rilevante ai fini della concessione del credito d'imposta, intendendosi tale l'accordo scritto tra le imprese del settore agroalimentare che operano la trasformazione dei prodotti agricoli e le imprese attive nella produzione di frumento di origine italiana, avente ad oggetto la fornitura di frumento di origine italiana per un periodo di durata compresa fra tre anni e cinque anni, contenente:

- 1) l'indicazione del prezzo o dei criteri per la sua determinazione;
- 2) la pianificazione delle quantità e dei tempi di consegna;
- 3) il rispetto di requisiti qualitativi specifici, inerenti anche la sostenibilità ambientale ed il benessere animale;
- d) meccanismi di condivisione del rischio e di valorizzazione delle produzioni.

• *I contratti di filiera*

Il contratto di filiera è uno strumento giuridico ed economico che regola gli impegni e le relazioni tra i diversi soggetti che partecipano a una filiera produttiva, cioè l'insieme delle fasi e degli operatori che concorrono alla produzione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un determinato prodotto (tipicamente agroalimentare o industriale). Essi sono stati istituiti al fine di favorire l'integrazione delle filiere del sistema agricolo e agroalimentare.

Il contratto di filiera si fonda su un accordo tra imprese appartenenti a segmenti diversi della stessa filiera produttiva, finalizzato a:

- migliorare l'integrazione tra i vari soggetti della filiera (produttori, trasformatori, distributori, ecc.);
- aumentare la competitività complessiva del settore;
- garantire una più equa distribuzione del valore lungo la catena produttiva;
- sostenere investimenti comuni in innovazione, qualità e sostenibilità.

A livello normativo l'art. 66 della [legge n. 289 del 2002](#) (legge finanziaria 2003) ha istituito i **contratti di filiera** con la finalità di favorire l'**integrazione di filiera** del sistema agricolo e agroalimentare nonché il **rafforzamento dei distretti agroalimentari** nelle aree sottoutilizzate.

In particolare, il **comma 1** del predetto articolo 66, come sostituito dall'art.1, comma 1, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, ha istituito i **contratti di filiera** (e di distretto) a **rilevanza nazionale**, finalizzati a favorire l'integrazione del sistema agricolo e agroalimentare sull'intero territorio nazionale. La norma individua nel Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali (oggi Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e nel rispetto della programmazione regionale, l'amministrazione responsabile della promozione dei contratti. I contratti di filiera sono diretti alla realizzazione di programmi di investimento aventi carattere interprofessionale, coerenti con la disciplina dell'UE in materia di aiuti di Stato in agricoltura, da parte degli operatori delle diverse fasi delle filiere agricole e agroalimentari, incluse le forme associate delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. Il **comma 2** del medesimo articolo 66 demanda a uno o più **decreti** del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (oggi Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) da adottare previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure.

Ai sensi dell'art. 66 comma 2, il MASAF ha adottato un **decreto attuativo** il [decreto ministeriale 22 dicembre 2021](#) (recante *“Definizione dei criteri, delle modalita' e delle procedure per l'attuazione dei contratti di filiera previsti dal fondo complementare al PNRR”*).

La lettera a) dell'art. 1, comma 1 definisce “accordo di filiera” l'Accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera agroalimentare operanti in un ambito territoriale multiregionale, ivi comprese le Province autonome di Trento e di Bolzano, che individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti. L'art. 4 stabilisce che il contratto di filiera è volto a favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti, al fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera stessa, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola. La stessa disposizione prevede che 1 contratto di filiera e' sottoscritto dai soli soggetti facenti parte dell'accordo di filiera che sono beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del programma. Sono inoltre individuati i soggetti proponenti, i beneficiari, i **criteri, le modalità e le procedure** per la loro attuazione, nonché le **misure agevolative** per i programmi (contributi in conto capitale, eventuali finanziamenti agevolati, ecc.).

Più di recente è intervenuto il [Decreto ministeriale n. 131169 del 19 marzo 2024](#) che disciplina, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi e riprogramma le risorse a valere sul Piano Complementare Nazionale.

Il successivo [Decreto ministeriale 12 giugno 2024](#), fornisce le istruzioni per l'attuazione del **Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF)**, un'iniziativa del [Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza \(PNRR\)](#) per sostenere i contratti di filiera nei settori agroalimentare, pesca, acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo. Lo scopo è incentivare gli investimenti privati e migliorare la sostenibilità e l'efficienza produttiva.

Articolo 2, commi 3-7

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i contratti della filiera del frumento)

L'**articolo 2, commi 3-7**, introduce a favore delle **imprese agroalimentari** un **credito d'imposta per i contratti della filiera del frumento**.

Il credito d'imposta è riconosciuto per gli **investimenti effettuati dal 1° febbraio 2026 al 15 novembre 2026** relativi all'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di **nuovi macchinari, impianti e attrezzature** finalizzati al **miglioramento qualitativo delle produzioni**, nonché **alla connessa attività di ricerca**, ed è determinato sul **valore complessivo** dell'investimento agevolato in misura pari al: (i) **20 per cento, per contratti di durata triennale**; (ii) **30 per cento, per contratti fino a 4 anni**; (iii) **40 per cento, per contratti fino a 5 anni**.

Il credito d'imposta è **utilizzabile in compensazione**, nel corso dell'anno 2026, tramite modello F24, **senza che trovi applicazione il limite generale di compensazione** dei crediti di imposta e dei contributi (pari a **2 milioni di euro per anno solare**), **né il limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta** da indicare nel **quadro RU** della dichiarazione dei redditi (**pari a 250.000 euro**).

Compatibilmente con la disciplina degli aiuti di Stato, il **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste** provvede alla notifica preventiva della misura alla Commissione europea, nonché all'assolvimento degli adempimenti inerenti all'**iscrizione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato**.

Si demanda ad apposito decreto interministeriale il compito di definire le modalità applicative del credito d'imposta.

Infine, si stabilisce la **modalità di copertura degli oneri** derivanti dall'attuazione del presente articolo (pari a **10.000.000 di euro** per l'anno **2026**).

L'**articolo 2, comma 3**, definisce i **requisiti** e le **modalità di calcolo** del contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, riconosciuto, ai sensi del comma 1, in favore delle **imprese agroalimentari che sottoscrivono nuovi contratti della filiera del frumento** con imprese attive nella produzione di frumento di origine italiana.

Nello specifico, si precisa che il credito d'imposta *de quo* è riconosciuto per gli **investimenti effettuati dal 1° febbraio 2026 al 15 novembre 2026** riguardanti l'acquisto di **nuovi macchinari, impianti e attrezzature** finalizzati al **miglioramento qualitativo delle produzioni**, nonché **alla connessa attività di ricerca**. Il credito d'imposta è altresì riconosciuto

anche qualora l'acquisto avvenga mediante contratti di locazione finanziaria.

Il credito d'imposta è, inoltre, determinato in misura pari al:

- **20 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato, qualora i contratti di filiera abbiano durata triennale;**
- **30 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato, qualora i contratti di filiera abbiano durata superiore a tre anni e fino a 4 anni;**
- **40 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato, qualora i contratti di filiera abbiano durata superiore a quattro anni e fino a 5 anni.**

Inoltre, il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** secondo le modalità **di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997 (con modello F24)**, senza che trovino applicazione i seguenti limiti:

- **limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili**, ovvero rimborsabili, **pari a 2 milioni di euro per ciascun anno solare** (articolo 34, comma 1, legge n. 388 del 2000 che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è sostituito dall'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 33 del 2025);
- **limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi pari a 250.000 euro** (articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007).

Inoltre, si stabilisce che il **provento** iscritto in bilancio a fronte dell'iscrizione del credito d'imposta **non concorre a formare**:

- a) **il reddito d'impresa, né la base imponibile dell'IRAP;**
- b) **il rapporto** tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, **ai fini della deducibilità degli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa (articolo 61 del TUIR);**
- c) **il rapporto** tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, **ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi**, diversi dagli interessi passivi, **riferiti indistintamente ad attività** o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti (**articolo 109, comma 5, del TUIR**).

A tale riguardo, la relazione tecnica chiarisce che, tenuto conto della natura delle spese e dell’ammontare del credito in esame, si ritiene che la compensazione possa aver luogo nel corso del 2026.

Si ricorda che, in attuazione della delega di riforma fiscale, dal 1° gennaio 2026, l’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 è stato sostituito dall’articolo 3 del testo in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025. Allo stesso modo, l’articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 è confluito nel comma 10 del medesimo articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2025.

Si valuti l’opportunità di aggiornare il riferimento all’articolo 17 decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché all’articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 con quello all’articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2025.

Il **comma 4** stabilisce che le disposizioni del presente articolo sono applicate nel **rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato**.

Più precisamente, le **disposizioni** contenute nel **comma 1** che sono ritenute compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, **acquistano efficacia** dalla **data di notifica della decisione** della Commissione europea **che approva il regime di aiuti**. Per tale motivo si rende necessario adempiere, ai sensi dell’articolo 108 del medesimo Trattato, all’**obbligo di preventiva notifica**.

A tal fine, la norma stabilisce che il **Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**, quale ministero competente a notificare alla Commissione europea le misure previste dal presente articolo, provvede all’assolvimento degli adempimenti inerenti all’**iscrizione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato** relativi alle medesime misure agevolative.

L’articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (c.d. “TFEU”) individua le tipologie aiuti che possono essere considerate, sulla base di una valutazione discrezionale della Commissione europea, compatibili con il mercato interno. In particolare, la lettera c) individua gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Per maggiori approfondimenti si veda il [dossier](#) “Gli aiuti di Stato – parte generale” pubblicato sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

Il comma 5 conferisce al **Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste** il compito di stabilire le **modalità di attuazione del credito d'imposta** *de quo con decreto* da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In particolare, con decreto interministeriale si dovranno stabilire:

- i **requisiti specifici per la qualificazione dei contratti di filiera ammissibili**;
- le **tipologie di investimenti agevolabili** per quanto non previsto dal comma 3;
- la **documentazione necessaria per attestare le spese sostenute** e la conformità ai requisiti;
- le **procedure per la richiesta e l'ottenimento del beneficio**, con particolare riguardo alle modalità per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 7, le modalità di controllo e revoca ed eventuali limiti massimi di spesa ammissibili per ciascun beneficiario.

Il comma 6 definisce le modalità di calcolo dell'**ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascuna impresa beneficiaria**, al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti, per l'anno 2026, al comma 1 (ossia di 10.000.000 euro). Nello specifico, per ciascun beneficiario, l'ammontare massimo di fruibilità del beneficio fiscale *de quo* è pari all'**importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti**.

Infine, il comma 7 stabilisce che **per la copertura degli oneri** derivanti dall'attuazione del presente articolo (pari a **10.000.000 di euro** per l'**anno 2026**) **si provvede** mediante **corrispondente riduzione** delle proiezioni di stanziamento del **fondo speciale di conto capitale iscritto**, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello **stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

A tale riguardo, la relazione tecnica chiarisce che le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta saranno trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 denominata Agenzia delle entrate – fondi di bilancio.

Articolo 3

(Produzione della carne bovina e valorizzazione dei contratti di filiera. Linea vacca-vitello)

L'articolo 3 autorizza la spesa di **50 milioni** di euro per l'anno **2026**, **50 milioni** di euro per l'anno **2027**, **200 milioni** di euro per l'anno **2028** a sostegno degli investimenti per la **produzione di carne bovina sul territorio nazionale**, anche al fine di aumentare il numero degli **allevamenti per la linea vacca-vitello**.

L'**articolo 3**, composto da **5 commi**, al **comma 1**, prevede lo stanziamento di **risorse** a sostegno degli **imprenditori agricoli** che sottoscrivono un accordo o un contratto di filiera per la **produzione di carne bovina**, che includa, oltre alla fase dell'allevamento, almeno un'altra fase della filiera.

Al **comma 1** sono individuate **le finalità** della disposizione in esame:

- aumentare la produzione di carne bovina sul territorio nazionale;
- sostenere l'aggregazione e l'organizzazione degli allevamenti zootechnici e della filiera di produzione della carne bovina;
- valorizzare i contratti di filiera del comparto zootechnico, con particolare riferimento alla linea vacca-vitello.

Dall'Analisi tecnico-normativa emerge come l'intervento normativo scaturisca dalla necessità di accrescere il numero di allevamenti di nutrici linea vacca-vitello sul territorio nazionale, in quanto l'Italia occupa la sedicesima posizione in Europa per la presenza di vacche nutrici sul territorio rispetto al patrimonio bovino. Di conseguenza l'Italia importa più di un milione di capi di giovani bovini da ingrasso.

Il **comma 1**, inoltre, **indica gli investimenti** che possono beneficiare del contributo:

a) l'acquisto di manze (femmine di bovino che non hanno mai partorito) **o l'allevamento** per un periodo minimo di 24 mesi di **bovini riproduttori di sesso femminile** iscritti a libri genealogici in programmi genetici di selezione con orientamento alla carne o alla duplice attitudine carne-latte, al fine di aumentare il numero delle vacche nutrici per la produzione di ristalli da ingrasso (principalmente vitelli e vitelloni, appena svezzati e destinati alla produzione di carne);

b) la produzione di vitelli ottenuti dall'incrocio tra bovine da latte o a duplice attitudine con tori da carne (anche mediante l'uso di seme sessato)

che soddisfano il requisito minimo dell'incremento di nascite di almeno il 40 per cento rispetto all'anno precedente la domanda;

c) lo **svezzamento e l'accrescimento del vitello** da 60 a 200 chili con una permanenza in stalla di almeno 6 mesi;

d) l'**accrescimento del bovino** da 200 a 500 chili con una permanenza in stalla minima di 12 mesi.

• *Misure a sostegno del comparto zootecnico*

Il sostegno all'allevamento delle razze autoctone contribuisce a perseguire varie finalità, tra cui la mitigazione dei cambiamenti climatici, la tutela della biodiversità, degli habitat e dei paesaggi.

Giova ricordare come l'intervento SRA14 “Allevatori custodi dell'agro biodiversità” del Piano Strategico nazionale prevede un sostegno economico agli allevatori che si impegnano volontariamente nella conservazione di razze animali autoctone a rischio di estinzione o erosione genetica. Questo aiuto mira a garantire un reddito agli allevatori, a promuovere un modello di agricoltura sostenibile e a preservare il patrimonio genetico locale, meno produttivo ma fondamentale per la biodiversità agricola.

La necessità di sostenere tale comparto scaturisce principalmente dalla diminuzione, da una parte, degli allevamenti delle razze bovine autoctone e l'aumento, dall'altra, di razze estere più adatte ai sistemi commerciali e produttivi moderni. Ciò comporta l'abbandono di terreni agricoli, spesso posti in aree svantaggiate, nonché di molte pratiche tradizionali.

Tra le principali misure a sostegno del comparto zootecnico si ricordano:

- l'[art. 1, commi 424-425](#), legge di bilancio per il 2023 (l. n. 197/2022) che ha istituito il Fondo per la sovranità alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2026. Con [decreto 9 agosto 2023](#) sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del predetto fondo prevedendo il riparto delle risorse disponibili nel seguente modo: mais: 8 milioni di euro; proteine vegetali (legumi e soia): 5 milioni di euro; frumento tenero: 4 milioni di euro; orzo: 3 milioni di euro; **carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ: 5 milioni di euro**. Tale decreto, per ciò che attiene il riparto relativo alle carni bovine, è stato da ultimo modificato con [decreto 30 dicembre 2024](#).

- l'[art. 1, comma 5-bis](#), del D.L. n. 63/2024 con cui si sono **stanziati contributi, nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025**, a in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di **allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione**, anche al fine di consentire interventi per la tutela della biodiversità zootecnica.

Successivamente, con [D.M. 19 dicembre 2024](#), sono stati **stanziati 10 milioni di euro** anche sostegno degli **allevatori di razze bovine autoctone** sotto forma di contributo *una tantum* per unità di bovino adulto (UBA) di **razza Piemontese**,

Marchigiana, Chianina, Podolica, Sardo Bruna e Sarda iscritte nel relativo libro genealogico alla data del 31 dicembre 2024, nella **misura massima di 100 euro per unità di bovino adulto**.

Il **comma 2** prevede che con **decreto** siano stabilite le condizioni, le modalità e le procedure per **l'erogazione dei contributi**, nonché l'entità degli stessi. La disposizione stabilisce anche la ripartizione del contributo:

- 70 per cento a favore della filiera orientata alla carne;
- 30 per cento a favore della filiera a duplice attitudine carne-latte.

Il decreto è adottato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Si osserva che non risulta stabilito un termine temporale entro cui adottare il decreto previsto dal comma 2.

Il **comma 3** stabilisce che i contributi erogati sono concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni individuate dalle disposizioni europee sugli **aiuti “de minimis”** ([Regolamento \(UE\) n. 1408/2013](#) e [Regolamento \(UE\) 2023/2831](#) della Commissione del 13 dicembre 2023)

• ***Aiuti de minimis***

Gli aiuti “*de minimis*” sono sovvenzioni e aiuti economici di importo contenuto concessi dagli Stati membri dell'Unione europea che, per la loro entità limitata, non alterano la concorrenza nel mercato interno dell'Unione Europea e sono pertanto esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione Europea, secondo gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). I Regolamenti “*de minimis*” vigenti sono:

• il **Regolamento 2831/2023/UE** del 13 dicembre 2023, della Commissione, **applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione primaria di prodotti agricoli della pesca e dell'acquacoltura**, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030 (sono consentiti ulteriori sei mesi di ultrattivitÀ). Il nuovo regolamento si applica, comunque, anche agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2024) purché soddisfino tutte le condizioni ivi previste.

• il **Regolamento (UE) 1408/2013**, della Commissione, **per le imprese del settore agricolo, modificato dal Regolamento (UE) 2023/2391 del 4 ottobre 2023**;

• il **Regolamento (UE) 717/2014**, della Commissione, **per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura**, modificato dal Regolamento (UE) 2023/2391 del 4 ottobre 2023;

• il Regolamento (UE) 2832/2023 del 13 dicembre 2023, della Commissione, per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) in qualsiasi settore, con talune eccezioni (tra le quali quello della produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura).

La Commissione, una volta che lo Stato membro ha adottato aiuti o regimi di aiuti in esenzione, potrà comunque esercitare un controllo ex post su di essi, secondo il principio generale dell'esame permanente sancito nell'articolo 108, par. 1 TFUE, che si espleterà anche in sede attuativa (ai fini della verifica del rispetto della finalità cui sono diretti e per cui sono da considerare ammissibili).

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al relativo [tema web](#) a cura del Servizio studi della Camera dei deputati.

Il **comma 4**, per perseguire le finalità di cui al comma 1, **autorizza la spesa** di:

- **50 milioni** di euro per l'anno 2026;
- **50 milioni** di euro per l'anno 2027;
- **200 milioni** di euro per l'anno 2028.

Il **comma 5** dispone la **copertura finanziaria** delle spese derivanti dalla disposizione in esame.

Nel dettaglio, per la copertura degli oneri finanziari si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027 – di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La Relazione tecnica precisa che tali risorse sono ulteriori e diverse rispetto a quelle imputate al MASAF dalla delibera CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024 e non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 1, co. 178, della l. n. 178/2020. Tuttavia rimane il rispetto del vincolo di destinazione dell'80% delle risorse nel Mezzogiorno e del 20% nel Centro-Nord.

Articolo 4

(Incentivazione dell'imprenditoria giovanile e femminile)

L'articolo 4 autorizza la spesa di **50 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2026, 2027 e 2028** a favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, destinando il 65 per cento delle risorse alla concessione di mutui a tasso agevolato e il 35 per cento alla concessione di contributi a fondo perduto.

L'articolo 4, composto da **due commi**, stanzia **risorse a sostegno dei giovani e delle donne in agricoltura**.

In particolare, il **comma 1** autorizza la spesa di:

- **50 milioni di euro** per il **2026**;
- **50 milioni di euro** per il **2027**;
- **50 milioni di euro** per il **2028**.

Tali risorse sono destinate alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, destinando il 65 per cento per la concessione di mutui a tasso agevolato e il 35 per cento per la concessione di contributi a fondo perduto.

La disposizione precisa che tale autorizzazione di spesa è prevista per le agevolazioni previste dal Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

Si ricorda che le misure agevolative di cui al Titolo I, Capo III del [D.Lgs. n. 185/2000](#), già riservate alla giovane imprenditorialità agricola (dai 18 ai 40 anni), sono state estese alle imprese condotte da donne, a prescindere dall'età, dal [D.L. n. 73/2021](#) (art. 68, comma 9). La legge di bilancio 2022 ha poi precisato che l'estensione dei benefici opera anche per le imprese composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da donne (art.1, co. 523, lett. b), L. n. 234/2021).

• *Misure a sostegno dell'imprenditoria giovanile e femminile*

Il sostegno dei giovani e delle donne è essenziale per la creazione di aziende agricole sempre più innovative ed ecologiche.

Anche il **PNRR** infatti prevede il «Sistema di certificazione della parità di genere» (M5C1, Investimento 1.3) il cui obiettivo è la definizione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere.

Inoltre, alcune missioni del PNRR prevedono misure che possono influire indirettamente in favore dei giovani, in particolare, le più incisive sono quelle su istruzione e ricerca (M4), coesione e inclusione (M5), digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo (M1).

Il **Piano strategico nazionale della PAC 2023-27** ha individuato, nell'ambito degli interventi strategici trasversali, il tema portante "giovani e capitale umano" riservando ai giovani agricoltori una dotazione pari a 672,73 milioni di euro nel periodo 2023-2027.

In merito allo sviluppo e al consolidamento delle aziende agricole condotte da giovani e donne, il legislatore è intervenuto, in particolare, con la concessione di mutui a tasso zero o agevolati per investimenti nel settore agricolo al fine di incentivare l'autoimprenditorialità *under 41* e delle donne in agricoltura.

Innanzitutto, la legge di bilancio 2020 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentari e delle foreste (MASAF) il **Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura**, con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 per la concessione di mutui a tasso zero nel limite di 300.000 euro (art. 1, commi 504-506, L. n. 160/2019). Il Fondo è stato rifinanziato successivamente con ulteriori risorse pari a 5 milioni di euro per il 2022 (art. 1, comma 524, L. n. 234/2021).

Tale misura è stata attuata dal [decreto 20 luglio 2022](#) con il quale sono stati individuati i requisiti soggettivi per poter beneficiare di mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile, nonché dell'erogazione di un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile.

Ritenuto necessario aggiornare il sopracitato decreto al nuovo Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea sugli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e zone rurali, è stato adottato il [decreto 23 febbraio 2024](#) che ha introdotto incentivi significativi per **promuovere l'ingresso e il consolidamento di giovani e donne nel settore agricolo**, definendo criteri e modalità per agevolare i subentri generazionali e i nuovi progetti d'impresa agricola condotti da giovani o da imprenditrici. Le agevolazioni prevedono mutui a tasso zero fino a 10 anni (compreso preammortamento) per la produzione agricola primaria fino a 15 anni, per un importo massimo pari al 60% della spesa ammissibile, combinati con un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa stessa. I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1,5 milioni di euro e sono indirizzati ai seguenti obiettivi:

- a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola;
- b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
- c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'efficienza energetica, l'approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico;

- d) contributo alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici;
- e) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria;
- f) contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Sempre a favore dell'imprenditoria giovanile e femminile, nella XIX legislatura, si ricordano:

- lo stanziamento di **20 milioni di euro per l'anno 2023** a sostegno dell'imprenditoria giovanile e femminile nel settore agricolo ([art. 1, co. 301](#), legge n. 197/2022);
- la **proroga dell'esonero contributivo** per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli ([art. 1, comma 300](#), legge n. 197/2022);
- lo stanziamento di **28 milioni di euro** per le **operazioni di riordino fondiario** realizzate dall'ISMEA al fine di promuovere l'imprenditoria giovanile in agricoltura ([art. 23, comma 3](#), decreto-legge n. 44/2023);
- la **legge n. 36/2024** volta alla **promozione e al sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo** e al rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani - di età superiore a diciotto anni e inferiore a quarantuno anni compiuti - e il ricambio generazionale in tale settore, nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A tal fine, per il primo insediamento delle imprese giovanili, è istituito un Fondo con la dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024; è previsto un regime fiscale agevolato ed un credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione. Per favorire la permanenza dei giovani nel settore agricolo sono previste agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate, un regime di prelazione nel caso di più confinanti e, infine, servizi di sostituzione. Vengono poi introdotti alcuni strumenti di coordinamento istituzionale tra cui l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONIGLA), costituito dal MASAF con [D.M. 5 giugno 2024](#).

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al [dossier](#) sulla legge n. 36/2024 a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il 22 maggio 2025, in risposta ad un [question time](#) al Senato della Repubblica, ha ricordato ulteriori risorse stanziate per giovani agricoltori:

- [Generazione Terra](#) di ISMEA, con 80 milioni di euro per il bando 2024;
- [Più Impresa](#) di ISMEA, con una dotazione di 60 milioni di euro;
- Il [Fondo innovazione ISMEA](#) per l'acquisto di macchine agricole di ultima generazione, che ha previsto per il 2024 risorse pari a 100 milioni di euro.

A novembre 2023, inoltre, è stato firmato un [protocollo d'intesa](#) tra il Ministro per lo sport e i giovani e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per sperimentare il «**Servizio civile agricolo**» destinato a 1.000 giovani dai 18 ai 28 anni, avente la finalità di avvicinare i giovani a un settore

strategico come l'agricoltura, promuovendo al contempo la sostenibilità e l'innovazione. Il progetto si inserisce nel quadro del Servizio civile universale, declinandone i contenuti in chiave agricola e agroalimentare, valorizzando la multifunzionalità delle aziende rurali e ponendo l'accento sull'agricoltura sociale.

Si rimanda, per ulteriori approfondimenti, al [tema web](#) sull'imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati.

Il comma 2 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione.

Per la copertura degli oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027 – di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La Relazione tecnica precisa che tali risorse sono ulteriori rispetto a quelle imputate al MASAF dalla delibera CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024 e non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 1, co. 178, della l. n. 178/2020. Tuttavia rimane il rispetto del vincolo di destinazione dell'80% delle risorse nel Mezzogiorno e del 20% nel Centro-Nord.

CAPO II – INTERVENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE NELL'AGRICOLTURA

Articolo 5

(Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo)

L'articolo 5 stanzia **50 milioni** di euro per il **2026**, **50 milioni** di euro per il **2027** e **200 milioni** di euro per il **2028**, per l'attuazione di un Piano che includa investimenti sia per i **reimpianti** e le **riconversioni** tramite **varietà di olivo** che possiedono caratteristiche specifiche di **resistenza a patogeni** o a condizioni ambientali avverse (cultivar di olivo resistenti), sia per le **riconversioni verso altre colture**.

L'articolo 5, composto da **3 commi**, reca disposizioni a sostegno delle **imprese agricole per il contrasto e il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo**, con particolare riferimento alla *Xylella fastidiosa*.

In particolare, il **comma 1** stanzia risorse per l'attuazione di un Piano sia per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, sia per le riconversioni verso altre colture.

Le risorse autorizzate in totale ammontano a **300 milioni di euro** e sono così ripartite:

- **50 milioni** di euro per il **2026**
- **50 milioni** di euro per il **2027**
- **200 milioni** di euro per il **2028**

È richiamato il rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

- *Xylella fastidiosa*

Il fenomeno

Come è noto, la *Xylella fastidiosa* è un fitopatogeno, diffusosi in alcune aree della regione Puglia, che ha colpito migliaia di olivi, provocandone il disseccamento rapido, e causato perdite gravissime all'olivicoltura, uno dei principali strumenti di tutela e valorizzazione economica, ambientale e paesaggistica di quella parte di territorio. Dopo i primi casi di contaminazione verificatisi nel 2013, sono state progressivamente messe in atto delle misure

fitosanitarie ed interventi finanziari destinati a contrastare tale patogeno nonché a sostenere gli imprenditori del settore e i territori interessati.

La normativa comunitaria

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è intervenuto per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione europea della *Xylella fastidiosa* disponendo: - lo svolgimento di indagini annuali sulla presenza dell'organismo nocivo;

- l'adozione di specifici piani di emergenza;
- l'individuazione di aree delimitate, e, in caso di necessità, la rimozione delle piante;
- l'adozione di misure contro i vettori dell'organismo nocivo;
- la distruzione, se del caso, delle piante infette; l'obbligo di sorveglianza annuale dell'area delimitata.

Il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/1320](#) ha modificato l'Allegato III del Regolamento (UE) 2020/1201 (recante l'elenco delle zone infette nelle quali sono applicate le misure di contenimento), inserendo i comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Monopoli, Polignano a Mare e Putignano nella provincia di Bari e nel comune di Fasano nella provincia di Taranto.

Si ricorda, in estrema sintesi, che con il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/2507](#) si è proceduto ad aggiornare l'elenco delle piante con il più alto rischio di diffusione di *Xylella fastidiosa* e alla riduzione da 5 a 2 chilometri dell'area di prospettazione. Si è riconosciuta, inoltre, la possibilità di procedere a piantagione ed innesti nelle aree infette, a condizione che le piante siano state analizzate e considerate libere da *Xylella fastidiosa* negli ultimi due anni. Inoltre, le piante di specie non ospitanti, risultate negative nei test, non devono essere eliminate, così come gli alberi di alto valore sociale o culturale, a condizione che non siano infetti e ricevano trattamenti adeguati.

Si ricorda, infine, che la Commissione europea ha definitivamente archiviato, il 20 dicembre 2024, la procedura d'infrazione [n. 2015/2174](#) avviata contro l'Italia per le inadempienze nella gestione e nel contenimento della *Xylella fastidiosa*.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al [sito web](#) della Commissione europea dedicato alla *Xylella fastidiosa*.

Il Piano straordinario per la rigenerazione olivicola

In ambito nazionale, è stato previsto il **Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia** (art. [8-quater](#), D.L. n. 27/2019), attuato con [decreto ministeriale 6 marzo 2020](#) e dotato di risorse finanziarie pari a 300 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro per il 2020 e 150 milioni di euro per il 2021 e sono state previste misure legislative per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa* ([art. 8-ter](#), D.L. n. 27/2019).

Si ricordano le ulteriori misure:

- in attuazione della misura relativa agli **interventi compensativi in favore dei frantoi oleari**, è stato emanato il [D.M. 26 maggio 2022](#), relativo alla campagna di commercializzazione 2020-2021;

- in attuazione degli interventi previsti **in materia di ricerca e sperimentazione** sulla diffusione della Xylella fastidiosa, con il [D.M. 9 maggio 2022](#), sono stati definiti i criteri e le procedure per la ripartizione delle risorse pari a 20 milioni di euro a favore dei progetti di ricerca;

- con riferimento, invece, alla concessione dei **contributi per le operazioni di sostituzione di piante di olivo danneggiate** dalla batteriosi con almeno pari numero di specie arboree diverse dall'ulivo e non ospiti di Xylella fastidiosa, è stato emanato il [D.M. 1° settembre 2022](#) e destinati 25 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro provenienti dai fondi annualità 2020 e 15 milioni di euro provenienti dai fondi annualità 2021;

- per la concessione di **contributi destinati al potenziamento della rete di laboratori pubblici** è stato emanato il [D.M. 13 settembre 2022](#) e sono stati destinati 5 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro provenienti dai fondi annualità 2020 e 3 milioni di euro provenienti dai fondi annualità 2021;

Per l'attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola nella regione Puglia si rinvia alla [risposta](#) del Governo del 13 marzo 2025 all'interrogazione 3-01647.

Piano di emergenza nazionale per il contrasto di Xylella fastidiosa

Con il [D.M. 24 gennaio 2022](#) è stato adottato il Piano di emergenza nazionale per il contrasto di Xylella fastidiosa, che ha individuato le azioni da intraprendere nel territorio nazionale in caso di presenza sospetta o confermata di Xylella fastidiosa. La finalità del Piano è quella di individuare le risorse e definire i compiti, le responsabilità e le modalità d'intervento e coordinamento dei diversi livelli istituzionali responsabili della prevenzione e delle attività di eradicazione, al fine di assicurare un tempestivo ed efficace intervento nella gestione di una emergenza fitosanitaria.

Ulteriori misure per il contenimento della Xylella fastidiosa nella XIX legislatura:

- la **soppressione** di ogni **limite temporale** relativamente alla facoltà del detentore di terreni destinati ad oliveto ed insistenti nella zona infetta a causa della Xylella fastidiosa di **estirpare l'olivo** colpito dal patogeno ([art. 19, comma 1](#), D.L. n. 202/2024);

- al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, è stata **autorizza la spesa di 30 milioni di euro** per l'anno 2024 per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture ([art. 3, comma 8-bis](#), D.L. n. 63/2024). Per l'attuazione di tale misura di sostegno è stato adottato dal MASAF il [D.M. 11 febbraio 2025](#);

- al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall'evento patogeno, è stato disposto, per l'anno 2023, **l'esenzione dall'imposta ipotecaria e da quella catastale**, mentre l'imposta di

registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati dal predetto evento patogeno e delle relative pertinenze, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari; per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della metà; per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non può essere modificata; tali agevolazioni fiscali valgono come incentivi statali ai fini di quanto previsto in materia di incentivi impianti fotovoltaici in ambito agricolo (art. 65, D.L. n. 1/2012 [e art. 15](#), comma 1-novies, del D.L. n. 198 del 2022).

Attività della Commissione XIII (Agricoltura)

*Si segnala che in data [12 aprile 2023](#) la Commissione ha deliberato l'avvio di una indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla presenza del patogeno *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia. Per i relativi approfondimenti si può consultare il [programma dell'indagine](#) e le [audizioni svolte](#).*

*In data 12 febbraio 2025 la Commissione XIII ha approvato la [risoluzione n. 8-00074](#) sulle problematiche del settore olivicolo, con cui, tra l'altro, si impegna il Governo "ad aprire un Tavolo di concertazione con la Regione Puglia e le associazioni agricole regionali per definire eventualmente un nuovo Piano di interventi sulla *Xylella*".*

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al relativo [tema web](#) a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati

Il **comma 2** stabilisce che il Piano è adottato con **decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il decreto deve essere adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il **comma 3** dispone la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dalla disposizione in esame.

Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027 – di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La Relazione tecnica precisa che tali risorse sono ulteriori rispetto a quelle imputate al MASAF dalla delibera CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024 e non

sono soggette alla disciplina di cui all'art. 1, co. 178, della l. n. 178/2020. Tuttavia rimane il rispetto del vincolo di destinazione dell'80% delle risorse nel Mezzogiorno e del 20% nel Centro-Nord.

• *Il Servizio fitosanitario nazionale*

Il Servizio fitosanitario nazionale, autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, provvede, con le strutture di cui al Capo II del d. lgs. n. 19 del 2021, all'attuazione del Piano di emergenza, nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa* secondo le rispettive competenze. Ai sensi dell'articolo [5 del decreto legislativo n. 19 del 2021](#), al Servizio fitosanitario centrale compete il coordinamento e l'interlocuzione con la Commissione europea e le altre Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario; ad esso spetta, altresì, l'adozione dei piani di emergenza e di azione nazionali, dei provvedimenti e delle ordinanze fitosanitarie. A seguito della conferma ufficiale del ritrovamento della *Xylella fastidiosa*, il Servizio fitosanitario regionale competente avvia senza indugio le indagini per risalire all'origine della contaminazione e adotta immediatamente le prime misure fitosanitarie urgenti necessarie a eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo dalla zona interessata.

Le attività di sorveglianza, svolte sulla base del Piano nazionale di indagine (PNI), consistono nella realizzazione di ispezioni visive, nel posizionamento e controllo di trappole e nel prelievo di campioni per i controlli analitici da parte dei laboratori dei Servizi fitosanitari regionali. Come risulta dal [sito web](#) del Servizio fitosanitario nazionale, nel 2023 le indagini condotte nelle aree indenni su 58.023 campioni (eseguite su piante ospiti) e sui vettori trappolati in 2.711 trappole, hanno confermato l'assenza dell'organismo nocivo come nei precedenti periodi.

Di conseguenza, con [ordinanza n. 3 del 26 maggio 2023](#) del Servizio fitosanitario nazionale sono state definite le **aree indenni** dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*: si è confermata l'assenza di *Xylella fastidiosa* in tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree delimitate delle regioni Puglia, Toscana e Lazio.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al relativo [sito web](#) del Servizio fitosanitario nazionale.

Articolo 6

(Misure di sostegno creditizio per le imprese colpite da epizoozie)

L'**articolo 6** reca una misura a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura colpite da **epizoozie**, consistente nella **possibilità di avvalersi della sospensione, per 12 mesi, del pagamento della quota capitale** della **rata** dei **mutui** e degli **altri finanziamenti in scadenza nel 2026**, concessi da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati.

A tal fine, le imprese presentano apposita **autocertificazione** nella quale si attesta la sussistenza di una delle seguenti condizioni rispetto all'anno precedente: (i) riduzione del volume di affari almeno pari al 20 per cento, (ii) riduzione della produzione almeno pari al 30 per cento e (iii) riduzione delle quantità conferite o della produzione primaria almeno pari al 20 per cento, per le cooperative agricole.

Possono accedere al beneficio solo le **imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate**, alla data di entrata in vigore della presente legge, come **esposizioni creditizie deteriorate** secondo la disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Per effetto di tale misura, il **piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato** ed i relativi **termini** sono **prorogati per** analogia durata della sospensione (quindi **12 mesi**). Per espressa previsione normativa, si intende prorogata anche la **scadenza** delle **garanzie pubbliche** (concesse dal **Fondo di garanzia per le PMI** e dall'**ISMEA alle PMI agricole e della pesca**) eventualmente rilasciate sui **finanziamenti** oggetto di sospensione.

L'**articolo 6, comma 1**, introduce una **misura a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura** che, nel corso dell'**anno 2025**, hanno subito **danni economici significativi a causa di epizoozie**.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 2, del [decreto-legge n. 63 del 2024](#), ha previsto analogia moratoria sui mutui e altri finanziamenti a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nel corso del 2023, hanno subito, rispetto all'anno precedente, una riduzione della produzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione, pari almeno al 20 per cento, delle quantità conferite o della produzione primaria.

Per maggiori approfondimenti si veda il relativo [dossier](#) di documentazione.

Nello specifico, a tali imprese si riconosce la **possibilità di ottenere la sospensione temporanea, per 12 mesi, del pagamento della quota capitale**

della **rata dei mutui** e degli **altri finanziamenti a rimborso rateale** in scadenza nel 2026 concessi da **banche o intermediari finanziari** iscritti all'albo *ex articolo 106* del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (c.d. “TUB”), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, ovvero da **altri soggetti abilitati** alla concessione di credito in Italia.

L'articolo 10 del TUB riserva alle banche l'esercizio dell'attiva bancaria, ossia l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito.

Secondo la definizione fornita dalla [Banca d'Italia](#), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo *ex articolo 106* TUB sono soggetti, diversi dalle banche, che esercitano in via professionale, nei confronti del pubblico, le seguenti attività:

- concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma (si veda il regolamento in materia di intermediari finanziari di cui al [decreto ministeriale n. 53 del 2015](#));
- riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento ai sensi della legge n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. *servicing*).

Gli altri soggetti, diversi dalle banche e dagli intermediari *ex articolo 106* del TUB, abilitati alla concessione di credito in Italia sono i seguenti: Poste Italiane S.p.A., istituti di pagamento (IP), istituti di moneta elettronica (IMEL), operatori del microcredito e confidi (questi ultimi sono iscritti all'albo 106 del TUB se presentano un volume di attività almeno pari a 150 milioni di euro). I gestori di crediti in sofferenza, invece, sono società autorizzate dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB, per lo svolgimento dell'attività di gestione dei crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza.

A tal fine, l'impresa è tenuta alla **preventiva presentazione di un'autocertificazione**, ai sensi dell'[articolo 47](#) del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, **che attesti la sussistenza di una** delle seguenti **condizioni**:

- a) **una riduzione del volume d'affari almeno pari al 20 per cento** rispetto all'anno precedente;

Tale dato è desumibile dal Quadro VE della dichiarazione IVA, al rigo VE50 dove viene indicato l'ammontare delle operazioni attive annue, comprese quelle non imponibili o esenti, al netto della relativa imposta, ed escluso l'ammontare delle operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell'anno e quello delle cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni.

- b) **una riduzione della produzione almeno pari al 30 per cento** rispetto all'anno precedente;

Tale dato è desumibile dal bilancio d'esercizio e dalla dichiarazione dei redditi.

- c) nel caso delle **cooperative agricole**, **una riduzione almeno pari al 20 per cento delle quantità conferite o della produzione primaria** rispetto all'anno precedente.

Il comma 2 limita l'accesso al beneficio *de quo* alle **imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate**, alla data di entrata in vigore della presente legge, come **esposizioni creditizie deteriorate** secondo la disciplina applicabile agli intermediari creditizi (c.d. “*Non-Performing Loans – NPL*”).

A tale riguardo, la relazione tecnica chiarisce che, in tal modo, si limita l'accesso al beneficio alle imprese non classificate come esposizioni deteriorate, riducendo il rischio di *moral hazard* e di potenziale aggravio per le garanzie pubbliche.

Si prevede, quale diretta conseguenza della misura *de qua*, che il **piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione sia modificato** ed i relativi **termini siano prorogati** per analoga durata della sospensione (quindi **12 mesi**), unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti.

In tal senso, poiché la **quota interessi** deve essere **liquidata alle date previste dal piano di ammortamento originario**, le rate future non subiranno variazioni in termini di importo ed il differimento di un anno della scadenza originaria del finanziamento non comporterà la cancellazione del debito, né l'accollo dello stesso a carico dello Stato.

Si precisa ulteriormente che la **scadenza delle garanzie pubbliche eventualmente rilasciate sui finanziamenti oggetto di sospensione è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga**. In particolare, si fa riferimento alle **garanzie rilasciate**:

- i. dal **Fondo di garanzia** costituito presso il **Mediocredito Centrale S.p.A.**, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della [legge n. 662 del 1996](#), che consente di erogare finanziamenti - senza garanzie aggiuntive - in favore delle **piccole-medie imprese** (c.d. “**Fondo di garanzia per le PMI**”); o
- ii. dall'**Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)**, ai sensi dell'articolo 17 del [decreto legislativo n. 102 del 2004](#), che consente di favorire l'accesso al credito delle PMI agricole e della pesca mediante garanzia diretta (fideiussione o cogaranzia) o sussidiaria (controgaranzia).

Si ricorda che la **platea delle imprese**, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, cui l'**ISMEA** concede la propria garanzia per finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB è stata recentemente **ampliata, includendovi anche le aziende e le imprese agro-silvo-pastorali** (art. 1, comma 2-*bis*, D.L. n. 63/2024).

Il **comma 3** prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano nel **rispetto dei limiti** stabiliti dalla normativa europea – di cui ai Regolamenti (UE) n. 1408/2013, n. 2023/2831 e n. 717/2014 – sugli **aiuti di Stato in regime *de minimis***.

Per un approfondimento sugli aiuti “*de minimis*” per il comparto agricoltura si rinvia alla scheda sull’art. 3 del presente dossier

• ***Disciplina per le banche dei Non-Performing Loans (NPL)***

Le esposizioni debitorie che presentano un **elevato rischio di insolvenza o difficoltà di rimborso**, c.d. **esposizioni creditizie “deteriorate” o “Non-Performing Loans - NPL”**, sono disciplinate, a livello europeo, dal **Regolamento (UE) n. 575/2013** e dagli **orientamenti** dell’EBA (*European Banking Authority*).

A livello di normativa nazionale, la Banca d’Italia fornisce la medesima definizione EBA nell’ambito della [Circolare n. 272 del 2008](#).

Più precisamente, al paragrafo 2.1 della citata circolare, si definiscono esposizioni creditizie “deteriorate” **le esposizioni creditizie per cassa** (ossia **finanziamenti** e titoli di debito) e “fuori bilancio” (come garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, etc.) **verso debitori che ricadono nella categoria “Non-performing”** ai sensi del **Regolamento 630/2019** che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni. In linea con le disposizioni del Regolamento (UE), la Banca d’Italia precisa che sono esclusi, da tale definizione, gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e i contratti derivati.

In particolare, ai sensi dell’**articolo 47-bis, paragrafo 3**, del Regolamento (UE) n. 575/2013 – inserito con le modifiche di cui al citato Regolamento (UE) n. 451/2021 – sono classificate come “esposizioni deteriorate” le seguenti esposizioni debitorie:

- (a) le esposizioni in relazione alle quali **si ritiene che sia intervenuto un default** ai sensi dell’articolo 178;
- (b) le esposizioni che **si ritiene abbiano subito una riduzione di valore** ai sensi della disciplina contabile applicabile;
- (c) le **esposizioni in prova** ai sensi del paragrafo 7, qualora **siano state accordate misure di concessione aggiuntive** o qualora le esposizioni **siano scadute da oltre 30 giorni**;
- (d) le esposizioni in forma di impegno che, qualora utilizzato o altrimenti attivato, **non verrebbe probabilmente rimborsato in modo integrale senza escussione delle garanzie reali**;
- (e) le esposizioni sotto forma di garanzia finanziaria che sarebbe probabilmente attivata dalla parte garantita, compresi i casi in cui l’esposizione garantita sottostante **soddisfa i criteri per essere considerata deteriorata**.

Il paragrafo 4 precisa che, ai fini della lettera *a*), nei casi in cui l'ente **abbia in bilancio esposizioni verso un debitore scadute da oltre 90 giorni** le quali rappresentano più del 20 per cento del totale delle esposizioni in bilancio verso il medesimo debitore, tutte le esposizioni in bilancio e fuori bilancio verso detto debitore sono considerate deteriorate.

Ai fini dell'identificazione e classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate occorre, pertanto, tenere conto anche di quanto previsto dalle *Guidelines* EBA sull'applicazione della **definizione di *default*** ai sensi dell'**articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio (EBA/GL/2016/07) e di alcuni chiarimenti resi con apposita **nota** dalla Banca d'Italia (si veda anche il seguente [link](#) del sito istituzione di Bankit).

La definizione di *default*, in vigore dal 1° gennaio 2021, riguarda il modo con cui le singole banche e intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali.

Nello specifico, la nuova definizione di *default*, ex articolo 178, prevede che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari, i **debitori siano classificati come deteriorati (*default*) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni**:

(i) la banca **giudica improbabile che**, senza il ricorso ad azioni quali l'escusione delle garanzie, **il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione**;

(ii) il debitore è **in arretrato da oltre 90 giorni** (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180 giorni) nel pagamento di un'obbligazione rilevante.

Con riferimento alla seconda condizione di cui al punto *sub ii*), la Banca d'Italia ha chiarito che **un debito scaduto va considerato rilevante** quando l'**ammontare dell'arretrato supera entrambe le seguenti soglie**:

(a) **100 euro** per le **esposizioni al dettaglio** e **500 euro** per le **esposizioni diverse** da quelle al dettaglio (c.d. “**soglia assoluta**”);

(b) **l'1 per cento** dell'**esposizione complessiva verso una controparte** (c.d. “**soglia relativa**”).

Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di *default*.

Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza, la Banca d'Italia **suddivide le esposizioni creditizie deteriorate in 3 categorie**: (i) **sofferenze**, (ii) **inadempienze probabili**, (iii) **esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate**.

Nello specifico, le “sofferenze” ricomprendono il **complesso di esposizioni creditizie** per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di **insolvenza** (anche non accertato giudizialmente) o in **situazioni sostanzialmente equiparabili**, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

La classificazione nella categoria “**inadempienze probabili**” (c.d. “*unlikely to pay*”) è il **risultato del giudizio della banca** circa l'**improbabilità** che, senza il ricorso ad azioni quali l'escusione delle garanzie, **il debitore adempia integralmente** (in linea capitale e/o interessi) **alle sue obbligazioni creditizie**.

Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati. Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore).

Le **“esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate”** ricomprendono le esposizioni creditizie per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti. Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione come di seguito indicato. Si tratta, pertanto, di crediti **scaduti o sconfinanti da oltre 90 giorni e di importo rilevante** rispetto all'esposizione complessiva verso il debitore.

Ai fini **contabili**, secondo l'**IFRS 9 – “Strumenti finanziari”**, le **esposizioni creditizie “deteriorate”** sono classificate come ***credit-impaired*** (Stage 3), richiedendo una **valutazione individuale delle perdite attese** (applicando il c.d. **“Expected credit loss model” o “ECL model”**).

Per le esposizioni classificabili nello **“Stage 1- Performing loans”**, l'accantonamento è effettuato solo per perdite attese a 12 mesi. Si tratta di crediti regolari senza significativo aumento del rischio di credito.

Per le esposizioni classificabili nello **“Stage 2 – Underperforming loans”**, l'accantonamento per perdite attese è effettuato per tutta la durata del credito (*lifetime expected loss*). Si tratta di crediti con aumento significativo del rischio di credito, ma non ancora deteriorati.

Infine, per le **esposizioni** classificabili nello **“Stage 3 – Non performing loans”**, l'impresa **rileva le perdite attese sull'intera vita residua e interrompe la rilevazione degli interessi attivi sul valore nominale** (si calcolano solo sugli importi effettivamente recuperabili). Si tratta dei crediti deteriorati o NPL.

• *Fondo di garanzia PMI*

Il **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, istituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a., ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), della [legge n. 662 del 1996](#), costituisce uno dei **principali strumenti di sostegno pubblico** finalizzati a garantire la liquidità delle PMI. Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la **possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive** – e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative – **sugli importi garantiti dal Fondo stesso**.

Il Fondo, in via ordinaria, **garantisce o contro-garantisce operazioni**, aventi natura **di finanziamento ovvero partecipativa**, a favore di piccole e medie imprese, ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., talune attività finanziarie e assicurative).

Alla disciplina ordinaria del Fondo, si è aggiunta - in ragione della necessità di sostenere le PMI fortemente colpite dagli effetti della crisi pandemica - una **disciplina speciale, straordinaria e temporanea** approntata appositamente per potenziare lo strumento ed estenderne la portata, per ciò che attiene sia agli importi garantibili, che ai beneficiari finali, nell'ottica di assicurare la necessaria liquidità al tessuto imprenditoriale italiano. Il Fondo di garanzia è rientrato, in questo senso, tra le principali misure che sono state utilizzate per **controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi** provocata dalla pandemia e, anche, dalla crisi energetica.

L'intervento straordinario del Fondo – introdotto in pieno periodo pandemico dall'articolo 13 del [D.L. n. 23/2020](#) e ss. mod. e int. – è stato via via esteso, sino al 30 giugno 2022 (in linea con quanto consentito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato) dalla **legge di bilancio 2022** ([L. n. 234/2021](#)) articolo 1, comma 54. Contestualmente, la stessa legge di bilancio, all'articolo 1, comma 55, ha ridimensionato l'intervento straordinario del Fondo, in una logica di un **graduale phasing out dal periodo emergenziale**, introducendo una disciplina transitoria, parzialmente ripristinatoria delle modalità operative ordinarie. Il periodo di operatività di questa disciplina transitoria - inizialmente previsto dal 1 luglio 2022 sino al 31 dicembre 2022 - è stato prorogato di un anno, **sino al 31 dicembre 2023** dalla **legge di bilancio 2023** ([L. n. 197/2022](#), articolo 1, commi 392-393)¹. La legge di bilancio 2023 ha anche introdotto **disposizioni di carattere strutturale**, le quali prevedono che il Fondo operi entro il **limite massimo di impegni assumibile**, fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base:

- di un **Piano annuale di attività**, che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa;
- del **sistema dei limiti di rischio** che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello *stock* in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

¹ La legge di bilancio 2023 ha poi **prorogato** - dal 31 dicembre 2022 al **31 dicembre 2023** - il termine finale di applicazione del **sostegno speciale e temporaneo** del **Fondo** di garanzia alle imprese colpite dagli effetti della **crisi ucraina**. Tale specifico sostegno ha trovato disciplina nei **commi 55-bis e 55-ter** della legge di bilancio 2022, come inseriti dall'articolo 16 del [D.L. n. 50/2022](#) ([L. n. 91/2022](#)) e la sua legittimazione nel [Quadro europeo temporaneo di aiuti di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina](#) (2022/C 131 I/01). Il quadro, a decorrere dal 9 marzo 2023, è stato sostituito dal nuovo Quadro temporaneo **di crisi e transizione per gli aiuti di Stato a seguito dell'aggressione della Russia all'Ucraina**. Il nuovo Quadro è stato approvato il **9 marzo 2023** ([qui il testo della Commissione europea 2023/C 101/03](#)). Per quanto qui interessa, per il sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie ([Sezione 2.2, punti 65-67](#)) il nuovo Quadro conferma il precedente: il sostegno è consentito **fino al 31 dicembre 2023**.

Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

Il **Piano annuale delle attività e il sistema dei limiti di rischio per l'esercizio finanziario 2024**, è stato adottato con [delibera CIPESS 18 ottobre 2023](#), pubblicata in G.U. del 24 novembre 2023.

Successivamente, l'articolo 15-bis, comma 1, del D.L. n. 145/2023, ha disposto che dal 1° gennaio 2024 **fino al 31 dicembre 2024**, il **Fondo di garanzia per le PMI**, fermo restando il limite massimo di impegni annualmente assumibile, fissato dalla legge di bilancio, operi secondo specifiche **modalità**. Segnatamente, l'articolo, al comma 1, ha indicato in **5 milioni** di euro l'**importo massimo garantito** dal Fondo per singola impresa (lett. *a*)). La garanzia è stata concessa mediante **applicazione del modello di valutazione** di cui alla **Parte IX** delle disposizioni operative (DO) di carattere generale del Fondo, **con esclusione** dei soggetti rientranti nella **fascia 5** del medesimo modello di valutazione (lettera *b*)).

L'articolo 15-bis ha indicato le seguenti percentuali massime di copertura del Fondo:

- **55 per cento** per le operazioni finanziarie riferite alle **micro, piccole e medie imprese**², rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse **per il finanziamento di esigenze di liquidità**. La suddetta percentuale è **elevata al 60 per cento** per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle **fasce 3 e 4** del modello di valutazione;
- **80 per cento** nel caso di **finanziamento di programmi di investimento**, nonché per le operazioni finanziarie riferite a **PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima** della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione;
- **50 per cento**, per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali (lettera *b*));
- **80 per cento** in relazione alle operazioni finanziarie di **importo fino a 40 mila euro**, ovvero fino a **80 mila euro nel caso di riassicurazione** richiesta da garanti autorizzati, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di micro credito di importo massimo sino a 50.000 euro. Per tali operazioni, il modello di valutazione di cui alla citata Parte IX, Par. A, delle DO di carattere generale

² Ai fini della definizione di micro, piccola e media impresa, si richiama la definizione di cui all'**allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014**. Ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato, la categoria delle **PMI** è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI, si definisce micro-impresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

del Fondo, è applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo (lettera *c*));

Lo stesso articolo ha riconosciuto, previa [autorizzazione della Commissione UE](#) (comma 8), la garanzia del Fondo alle imprese con un **numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499** (cd. “*mid cap*”) nei limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua del Fondo stesso. Le garanzie hanno operato, oltre che su portafogli di finanziamenti, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, con esclusione degli investimenti nel capitale di rischio. In favore di queste imprese, la garanzia del Fondo, ferma restando l’esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, è stata riconosciuta fino al **30 per cento** per il finanziamento di esigenze di liquidità e al **40 per cento** in caso di finanziamento di programmi di **investimento** nonché per le operazioni finanziarie riferite a **imprese di nuova costituzione** o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo (lettera *e*)).

L’autorizzazione della Commissione europea è stata rilasciata a marzo 2024, ai sensi della Sezione 2.1 del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, cd. *Temporary Framework*³. L’**operatività** della Sezione 2.1 è **scaduta** il 30 giugno 2024, e per le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura, il 31 dicembre 2024.

Ai sensi del **comma 2** dell’articolo 15-*bis* e per quanto non diversamente disposto, si applicano le condizioni di ammissibilità previste dalla disciplina ordinaria del Fondo (D.M. 6 marzo 2017). Si segnala al riguardo che, dal 1° gennaio 2024, il Fondo di garanzia applica il nuovo regime di **aiuti di stato de minimis** di cui al nuovo **regolamento 2831/2023/UE** della Commissione europea (si rinvia sul punto alle [circolari n. 2/2024](#) e [3/2024](#) del Mediocredito Centrale).

Per una analisi più approfondita del regime speciale introdotto dal D.L. n. 145/2023, si rinvia al [sito istituzionale](#) del Fondo di garanzia PMI.

Si segnala che la **legge di bilancio 2025, L. n. 207/2024** (articolo 1, comma 450), **ha prorogato** dal 31 dicembre 2024 al **31 dicembre 2025** il termine di operatività della **disciplina speciale** del Fondo di cui all’articolo 15-*bis* del D.L. n. 145/2023. **Contestualmente**, ha apportato alla stessa disciplina talune **modifiche**:

- la **percentuale massima di copertura del Fondo** per il finanziamento di **esigenze di liquidità** viene portata **al 50%, per tutte le MPMI**, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono;
- si riconosce la percentuale massima di copertura del Fondo dell’80% in relazione alle **operazioni finanziarie** di importo **fino a 100 mila euro** – anziché 80 mila euro – **nel caso di riassicurazione** richiesta da garanti autorizzati;

³ La previsione è divenuta quindi operativa a decorrere **dal 27 marzo 2024** ([qui](#) la circolare del Fondo).

- si **rimuove il limite minimo dei 250 dipendenti** ai fini dell'individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le cd. “*mid cap*”.

In attuazione di tali disposizioni, è stata adottata la [Circolare n. 20/2024 del Mediocredito Centrale](#), nella quale si evidenzia, tra l'altro, che la proroga e la modifica delle disposizioni per le *mid cap* opererà dopo l'autorizzazione della Commissione europea.

Infine, si segnala che, a legge di bilancio 2025, il **capitolo 7345/MIMIT** è il capitolo “di transito” relativo alle somme da assegnare al Fondo di garanzia PMI, iscritto fuori bilancio, in contabilità speciale.

A DDL di bilancio 2025-2027 (A.C. 2112) il capitolo in questione riportava una dotazione a legislazione vigente pari a 4.381 milioni per il 2025, a 1207 milioni per il 2026 e a 164,1 milioni per il 2027. Sul capitolo sono state operate riduzioni di Sez. I, ascrivibili ai tagli alle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa dei Dicasteri (art. 1, commi 870-876 e Allegato III), pari a 36 milioni per il 2025, a 12 milioni per il 2026, a 12 milioni per il 2027.

A **legge di bilancio 2025-2027 (L. n. 207/2024)** il **capitolo 7345/MIMIT** espone una dotazione di **4.345 milioni** per il **2025**, di **1.195 milioni** per il **2026** e di **152,1 milioni** per il **2027**.

Articolo 7

(Interventi in favore del settore suinicolo colpito dalla peste suina africana)

L’articolo 7, al fine di sostenere il **settore suinicolo** colpito dalla diffusione della **peste suina africana**, stanzia **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028** a favore delle aziende addette alla macellazione per garantire il congelamento e lo stoccaggio di suini provenienti da zone di restrizione.

L’articolo 7, composto da **un solo comma**, stanzia risorse a favore delle aziende addette alla macellazione che si fanno carico del **congelamento** e dello **stoccaggio** di suini provenienti dalle zone di restrizione.

Nel dettaglio la disposizione in esame interviene sull’[art. 26](#) del decreto-legge n. 4/2022, con due modificazioni.

Con la **lettera a)**, dopo il comma 3 dell’articolo 26 del d.l. n. 4/2022, si aggiungono i due nuovi commi **3-bis** e **3-ter**.

Il **nuovo comma 3-bis**, al fine di contenere i danni indiretti causati dalla diffusione della peste suina africana, stanzia un contributo di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni **2026, 2027 e 2028, per un totale di 3 milioni di euro**. Le aziende beneficiarie di tale stanziamento sono quelle addette alla **macellazione** e che svolgono, per un periodo di almeno **15 giorni**, le attività di **congelamento** e **stoccaggio** di **suini** macellati provenienti dalle **zone di restrizione**.

I criteri e le modalità per la concessione del contributo, nonché l’entità per singolo intervento sono demandati a un **decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

La disposizione fa salve le prescrizioni dell’autorità competente a tutela della sicurezza alimentare e della salute animale.

Il **nuovo comma 3-ter** individua la copertura finanziaria della disposizione in esame.

Nello specifico, si prevede la corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Alla luce delle innovazioni normative sopra illustrate, la **lettera b)** della disposizione in esame **modifica** la disciplina della **copertura finanziaria** prevista dal comma 5 dell'[art. 26](#) del decreto-legge n. 4/2022 e disposta ai sensi dell'[art. 32, comma 1](#), del decreto-legge n. 4/2022.

La copertura finanziaria, come modificata dalla lettera b), si riferisce esclusivamente agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 26, in quanto la copertura degli oneri derivanti dal nuovo comma 3-bis è disposta dal nuovo comma 3-ter.

Di conseguenza, alla luce delle modificazioni introdotte al comma 5 dell'art. 26, si valuti l'opportunità di modificare l'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 4/2022, inserendo, dopo il numero "26", le parole "comma 1, comma 2 e comma 3", in modo tale da limitare la copertura finanziaria ex art. 32, 1 comma, solo ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 26 del decreto-legge n. 4/2022.

• *Peste suina africana*

Fondo nazionale per la suinicoltura

A partire dal 7 gennaio 2022 in Italia è stata accertata la presenza della peste suina africana (PSA) nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle regioni Piemonte e Liguria. Al fine della salvaguardia del patrimonio genetico animale, il Parlamento ha approvato alcune misure urgenti finalizzate all'eradicazione dalla malattia nei cinghiali e per prevenirne l'introduzione nei suini da allevamento, tra cui, l'**istituzione del Fondo nazionale per la suinicoltura** - di cui all'[art. 11-bis](#), comma 1, del [D.L. n. 27/2019](#).

Con riferimento al Fondo si segnala il [decreto 24 luglio 2023](#) che per il 2023 ha assegnato **3,5 milioni di euro** a favore del **Commissario straordinario**.

Sono, inoltre, assegnate risorse per **400 mila euro** del **Fondo nazionale per la suinicoltura** per il 2023, a sostegno delle aziende che operano nel settore **faunistico-venatorio e agritouristico-venatorio** che nel 2022 hanno subito danni causati dalla PSA. In attuazione della disposizione è stato emanato il [DM 10 gennaio 2024](#) che fissa i criteri e modalità di attribuzione delle risorse.

D.L. n. 9/2022: "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana"

Le misure contenute nel [D.L. n. 9/2022](#) sono dirette ad assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e

dell'Unione europea e, non da ultimo, le esportazioni e quindi il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera. È stato, inoltre, previsto un **Commissario straordinario** - attualmente l'incarico è ricoperto dal dott. Giovanni Filippini.

Nella XIX legislatura sono state approvate numerose disposizioni per contrastare la diffusione della PSA.

Con riferimento al **Commissario straordinario** si ricordano:

- il **potenziamento** dei poteri e delle attività svolte dal **Commissario straordinario** per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della **PSA**, nonché la **nomina** e l'attribuzione di specifici compiti a **tre subcommissari** ([art. 29](#), comma 1, lettera b-bis, D.L. n. 75/2023);

- un'estensione **temporanea dell'operatività** del Commissario straordinario fino a 36 mesi ([art. 4, co. 8-novies](#), D.L. n. 215/2023);

- un **contributo**, nel limite massimo di **150 euro per unità** che il Commissario straordinario (PSA) può riconoscere in favore dei soggetti che **conferiscono carcasse di animali infetti nelle aree di stoccaggio o nei macelli**. Viene quindi autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 ([art. 16-bis, comma 4](#), lettera c) D.L. n. 113/2024);

- nelle zone infette il Commissario straordinario sovrintende il **rafforzamento delle barriere stradali e autostradali** mediante la chiusura, se possibile, dei varchi in capo alle **società concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle strade**, autorizzando la spesa di **13 milioni di euro per l'anno 2025** ([art. 16-bis](#), comma 4, lettere a) e b), D.L. n. 113/2024);

- il disegno di legge di bilancio 2026, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, all'art. 88 amplia le competenze del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della pesta suina africana (PSA) attribuendo allo stesso Commissario il compito di definire i criteri di ripartizione delle somme destinate alle Regioni per gli interventi di contenimento del numero dei cinghiali.

Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola

Il Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola è stato istituito dall'art. 26 del D.L. n. 4/2022 con una dotazione di **35 milioni** di euro per l'anno 2022 destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. È stato ripartito con il [D.M. 28 luglio 2022](#) per risorse pari a euro **25 milioni** per l'anno 2022 in favore di piccole e medie imprese della produzione primaria (60 per cento delle risorse) e di imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine (40% delle risorse). Con successivi decreti [29 settembre 2023](#) e [29 dicembre 2023](#) è stata prevista una ulteriore estensione degli effetti economici e di alcuni effetti giuridici del DM. 28 luglio 2022, a carico delle risorse finanziarie residue pari a circa 19,6 milioni di euro.

Il Fondo è stato successivamente **incrementato** di **5 milioni di euro** per il **2025** al fine di indennizzare gli operatori della filiera suinicola ([art. 15, comma 3](#), D.L. n. 95/2025).

Sulla base dei requisiti individuati dai sopra citati decreti ministeriali è concesso, nel limite massimo di **10 milioni di euro**, per l'anno 2024, un risarcimento a favore degli allevatori danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana ([art. 16-bis, D.L. 113/2024](#)). Lo stanziamento dei 10 milioni di euro a sostegno delle aziende suinicole danneggiate nel periodo 1^dicembre 2023-31 ottobre 2024 è stato disposto con il [DM 19 febbraio 2025](#). Tale decreto è stato rifinanziato dal [DM 7 agosto 2025](#) con **ulteriori 10 milioni di euro**, stanziati dalla legge di bilancio n. 207/2024 (intervento di II sezione, cap. 2331, missione 9, esercizio 2025).

Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza

Il Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza è stato istituito dall'articolo 26 del D.L. n. 4/2022, al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza. Con una **dotazione** di **15 milioni di euro** per l'anno 2022, è stato **rifinanziato con 5 milioni di euro** per l'anno 2024 e **15 milioni di euro** per l'anno 2025 (articolo 6, comma 2, D.L. n. 63/2024). Con [decreto 29 aprile 2022](#) è stato ripartito il finanziamento di 15 milioni di euro e con il [D.M. 5 dicembre 2024](#) si è proceduto al riparto di 6,5 milioni di euro, a protezione degli allevamenti suincoli italiani in materia di biosicurezza.

Altre misure

Nell'ambito delle misure di controllo, contenimento ed eradicazione del cinghiale, giova ricordare:

- il [Piano Straordinario](#) di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle Zone di restrizione da peste suina africana (PSA) - Anni 2023-2028 adottato dal Commissario straordinario alla peste suina africana;
- [Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della PSA 2025-2027](#) adottato dal Ministero della salute.
- l'[ordinanza 4 agosto 2025](#) con cui il Commissario straordinario, nei comuni che ricadono nella zona di riduzione della densità del cinghiale (concentrati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna) in deroga ha autorizzato la caccia al cinghiale in tutte le sue forme dal 1° settembre 2025 al 1° febbraio 2026.
- l'[ordinanza 30 ottobre 2025](#) del Commissario straordinario per la peste suina ha ridefinito le misure di eradicazione e controllo da applicare.

Per ulteriori approfondimenti e per consultare le ordinanze del Commissario si può consultare il [sito](#) del Ministero della salute.

Attività della Commissione XIII (Agricoltura)

Si ricorda, infine, che la Commissione XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati:

- in data 25 gennaio 2023 ha svolto l'[audizione](#) dei rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sui risultati dell'indagine nazionale condotta dall'Istituto sulla gestione del cinghiale in Italia nel periodo 2015-2021;
- in data 20 giugno 2023 ha approvato la [risoluzione n. 8-00016](#) sulle iniziative per l'eradicazione della peste suina dal territorio nazionale;
- in data 28 giugno 2023 ha svolto l'[audizione](#) del Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), professor Vincenzo Caputo, in merito all'evoluzione della situazione epidemiologica e alle nuove iniziative da assumere per della malattia;
- in data 19 febbraio 2024 ha svolto l'[audizione](#) del Generale di Brigata Raffaele Covetti, Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute, in merito alla catena di controlli sui prodotti alimentari importati posta in essere in relazione al diffondersi della peste suina;
- in data 22 ottobre 2024 ha svolto l'[audizione](#) del Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), Giovanni Filippini, in merito alle nuove emergenze relative alla diffusione della malattia.

Per quanto riguarda le **zone soggette a restrizione** si rinvia al [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/2388](#) 24 novembre 2025 della Commissione europea, in base a cui nessuna zona in Italia è più soggetta a restrizione III, mentre alcune zone della regione Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana sono soggette a restrizione II e alcune zone delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia sono soggette a restrizione I.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al relativo [tema web](#) a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati.

CAPO III – INTERVENTI PER FAVORIRE IL RICAMBIO GENERAZIONALE E L’ACCESSO AL CAPITALE FONDIARIO

Articolo 8

(Introduzione dell’articolo 16-bis della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà dell’ISMEA)

L’articolo 8 prevede che i **terreni** per i quali l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) non concluda positivamente la procedura di dismissione possano essere concessi dallo stesso Istituto, a seguito di procedura competitiva a evidenza pubblica, in **comodato gratuito** per almeno dieci anni a **soggetti dai 18 ai 41 anni**. Alla scadenza del contratto di comodato il comodatario potrà esercitare l’opzione di acquisto del terreno per metà del suo valore.

Più specificamente, l’intervento proposto dall’**articolo 8** si compone di un **unico comma** che **modifica** la [legge 28 luglio 2016, n. 154](#), introducendo, dopo l’articolo 16, un **nuovo articolo 16-bis**.

Quest’ultimo è denominato “*Accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà dell’ISMEA*” e si compone di 8 commi.

Il **comma 1 del nuovo art. 16-bis**, stabilisce che l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell’ambito degli interventi fondiari dedicati all’imprenditoria agricola giovanile, ove non concluda positivamente la dismissione dei terreni nelle modalità previste dall’articolo 13, comma 4-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, avvia procedure per la concessione in comodato gratuito degli stessi, ai sensi dell’articolo 1803 del codice civile.

Si ricorda che il sopra citato comma 4-*quater* dell’articolo 13 del [d.l. 193/2016](#) disciplina le modalità di vendita dei terreni da parte dell’ISMEA. Essa avviene tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all’acquisto a seguito di avviso pubblico. Per raggiungere tale obiettivo ISMEA può utilizzare anche gli strumenti di cui all’articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, disposizione su cui interviene la modifica oggetto di trattazione. L’articolo 16, nello specifico, ha istituito la Banca delle terre agricole con l’obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell’offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell’attività produttiva e di prepensionamenti (cfr. box di approfondimento).

Nel caso in cui la vendita attraverso procedura competitiva non vada a buon fine, l'ISMEA può procedere con una trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale.

L'ISMEA è vincolato ad utilizzare le risorse derivanti dalle vendite dei suddetti terreni esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli.

Infine, per ciò che riguarda l'istituto del comodato, si rammenta che, come viene definito dall'articoli 1803 e seguenti del Codice civile, esso è un contratto, essenzialmente gratuito, col quale un soggetto consegna a un altro soggetto una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o esclusivamente per un uso determinato e, infine, la riconsegna.

Come ricorda la relazione illustrativa, lo strumento del comodato si affianca a quello della vendita disciplinato al citato articolo 13, comma 4-*quater* quale ulteriore strumento atto ad accrescere la disponibilità di terreni coltivabili in favore dei giovani agricoltori.

• *La Banca delle terre agricole*

La Banca delle Terre Agricole è un database istituito dall'art.16 della Legge 28 luglio 2016, n.154 e gestito dall'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) con l'obiettivo di mappare, valorizzare e rimettere in produzione le terre agricole pubbliche e incolte, favorendo in particolare il ricambio generazionale in agricoltura e il contrasto all'abbandono dei terreni.

La Banca nasce per costituire un inventario completo su scala nazionale della disponibilità di terreni agricoli, raccogliendo i dati su terreni abbandonati, derivanti da prepensionamenti o comunque disponibili per nuovi utilizzi. Lo scopo è facilitare l'incontro tra domanda e offerta e assicurare la pubblicità, trasparenza e accessibilità delle informazioni sulle terre disponibili, comprese dettagli su posizione, caratteristiche naturali e infrastrutturali, valori catastali e condizioni di vendita o cessione. Questo facilita la rimessa in produzione dei terreni incolti, contribuisce alla salvaguardia del territorio e al contrasto del consumo di suolo, garantendo che i suoli rimangano a destinazione agricola. A tal fine, l'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria

Il servizio è interamente online: tramite il portale ISMEA, è possibile accedere al database, consultare una mappa dettagliata e presentare manifestazione di interesse per uno o più terreni. La Banca è accessibile a titolo gratuito per tutti gli utenti registrati. I terreni che entrano nel sistema possono provenire direttamente da ISMEA, da Regioni, Province Autonome o altri enti pubblici che decidano di aderire all'iniziativa. Come prevede la Legge 154/2016, ISMEA può stipulare infatti apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le università e gli istituti superiori.

Le risorse ottenute dalla vendita dei terreni tramite la Banca delle terre agricole vengono reinvestite a favore di nuovi giovani imprenditori agricoli, con l'obiettivo

di stimolare il ricambio generazionale e la competitività del settore agricolo italiano.

Il **comma 2** prevede che il comodatario del terreno venga selezionato tramite una **procedura competitiva a evidenza pubblica**, anche tramite l'utilizzo della sopra citata Banca delle terre agricole dell'ISMEA. All'esito di tale procedura, l'ISMEA emana una deliberazione di affidamento, cui segue la stipula del relativo contratto di comodato.

Il **comma 3** stabilisce i **requisiti** che è necessario possedere per partecipare alla procedura competitiva ad evidenza pubblica.

Più specificamente, possono partecipare alla procedura esclusivamente soggetti di età superiore ai diciotto e inferiore ai quarantuno anni compiuti che siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo di cui agli articoli 9, 9-bis e 9-ter del [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato allo straniero che possiede un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni e ai suoi familiari. La pregressa permanenza quinquennale in Italia è, infatti, un requisito indispensabile per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Deve essere inoltre dimostrata la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e che il cittadino straniero non sia pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Con questo tipo di permesso di soggiorno è conferito lo specifico *status* all'interessato che è permanente, tranne che nei casi di revoca o espulsione.

Il termine di validità per il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di dieci anni per i cittadini stranieri maggiorenni e di cinque anni per i minorenni.

Ai sensi dell'articolo 9-bis lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità, può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi per finalità quali, tra l'altro, l'esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore autonomo, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo Testo Unico. In tali casi, deve dimostrare: di disporre di risorse adeguate all'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia: di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività; di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.

Ai sensi dell'articolo 9-ter disciplina lo status di soggiornante di lungo periodo-CE (ora UE) per i titolari di Carta blu UE, che può venire richiesto al Questore da questi ultimi ad alcune condizioni. Queste sono: aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE; essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE.

Hanno diritto di preferenza i soggetti che sono in possesso di un'elevata professionalità in materia agricola o agroalimentare, risultante dal conseguimento di un titolo di laurea in agraria nella classe L-25 e L-26 ovvero un titolo di laurea equivalente o equipollente, o che abbiano concluso il Servizio civile agricolo.

Si ricorda che le classi L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali e L-26 Scienze e tecnologie alimentari sono classi di laurea triennale.

Si valuti l'opportunità di integrare, tra i titoli che danno diritto a preferenza, quelli relativi a classi di lauree magistrali che, pur approfondendo materie affini a quelle trattate nelle classi di laurea triennali citate, possono essere conseguiti anche senza la preventiva frequenza di queste ultime.

• *Il Servizio civile agricolo*

Il 5 settembre 2025 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale il “[Bando](#) per la selezione di 2.098 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale afferenti a programmi di intervento di Servizio civile agricolo, di Servizio civile ambientale e autofinanziati”.

Nello stesso si prevede che 1.057 operatori volontari saranno avviati in 82 progetti afferenti a 22 programmi di intervento di Servizio civile agricolo, nella prima attuazione, nell'ambito del Servizio civile universale.

Si ricorda che il Servizio civile universale. è stato istituito e viene disciplinato dal [Decreto legislativo 6 marzo 2017 n. 40](#). Esso prevede, tra l'altro, all'articolo 3, tra i settori d'intervento, quelli relativi all'educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport (lett. e) nonché all'agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità (lett. f).

Al fine di dar seguito a queste disposizioni, è stato sottoscritto il 22 dicembre 2023 uno specifico [Protocollo d'intesa](#) tra il Ministro per lo Sport e i Giovani e il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste relativo al “Servizio civile agricolo”.

I progetti previsti, nell'ambito delle tipologie di attività specificate all'articolo 3 del Protocollo, coinvolgeranno i giovani in attività di assistenza e sostegno terapeutico a persone con disabilità o altri soggetti fragili, in servizi educativi e

ricreativi per bambini e ragazzi, in iniziative di promozione e tutela dei prodotti agricoli e alimentari del *Made in Italy*, oltre che in percorsi di educazione a corretti stili di vita, prevenzione dei disturbi alimentari, lotta allo spreco e valorizzazione dell'economia circolare. Il Servizio ha una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo di 1.145 ore, articolato su cinque o sei giorni a settimana.

Si ricorda che l'iniziativa è destinata ai giovani che abbiano compiuto il diciottesimo anno e non abbiano ancora compiuto il ventinovesimo e che siano cittadini italiani, oppure di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché siano regolarmente soggiornanti in Italia.

Il **comma 4** precisa che i soggetti con i requisiti precisati al comma 3 possono partecipare alla procedura competitiva anche nelle **forme societarie** previste dalla legge. Nel caso in cui la domanda venga presentata da una società di capitali, i componenti degli organi di direzione e controllo e il suo titolare effettivo devono avere i requisiti previsti al comma 3.

Si ricorda che l'articolo 20 del [decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#) fissa i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche da parte dei soggetti obbligati per legge.

Esso prevede che, in tale casistica, il titolare effettivo coincida con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

In una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

In ogni caso, nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri sopra definiti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione.

Il **comma 5** dispone che la partecipazione alle procedure competitive per l’assegnazione dei terreni in comodato gratuito richieda la presentazione di un **piano aziendale** avente una proiezione temporale di almeno cinque anni, da sottoporre all’approvazione dell’ISMEA. Nel caso in cui lo stesso Istituto ritenga inadeguato il piano aziendale proposto, formula motivati rilievi al proponente, chiedendone la riformulazione.

Il piano aziendale può prevedere anche attività quali lo svolgimento di attività agritouristiche o comunque connesse alla conduzione del fondo agricolo, visite nei luoghi di coltura e di produzione, esposizione degli strumenti utili alla conduzione del fondo, degustazione e commercializzazione delle produzioni aziendali, anche in abbinamento ad altri alimenti, iniziative a carattere didattico e ricreativo, ferma restando il rispetto della normativa vigente.

Il **comma 6** stabilisce che il contratto di comodato gratuito abbia **durata** non inferiore a dieci anni e che questa abbia un collegamento con le previsioni del piano aziendale.

Viene precisato, inoltre, che l’imposta di registro, di bollo e ogni altro onere fiscale o assimilato sono a carico del comodatario.

Il **comma 7** precisa che ISMEA procederà ad una **verifica periodica** dell’attuazione del piano aziendale di cui al comma 5 presentato dal comodatario, segnalando allo stesso eventuali inadempimenti al contratto o al piano aziendale. Il perdurante o grave inadempimento al contratto o al piano aziendale comporta la risoluzione del contratto di comodato.

Il **comma 8** prevede che, al termine della durata del contratto, al comodatario non inadempiente sia riconosciuto il **diritto di opzione** per l’acquisto del terreno per una somma pari al cinquanta per cento del suo valore, come risultante dai bilanci dell’ISMEA.

Nel caso in cui tale opzione sia esercitata prima di trenta giorni dalla scadenza del contratto di comodato e per il prezzo previsto, l’ISMEA è obbligato ad accettare la proposta di acquisto. Viene precisato che i costi e gli oneri relativi, connessi e conseguenti alla stipula del contratto di compravendita sono a carico dell’acquirente.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di recupero dei terreni abbandonati e silenti)

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di **recupero produttivo** e **valorizzazione** di **terreni abbandonati** e **silenti** anche attraverso l'istituzione della **“Banca comunale delle terre”**.

L'articolo 9 si compone di **12 commi**.

Il **comma 1** enuncia le **finalità** della disposizione in esame volta al recupero produttivo e alla valorizzazione dei **terreni silenti e abbandonati**. Esse consistono:

- nel **potenziamento** della **produzione agricola nazionale**;
- nel **sostegno** alle **filiere agroalimentari locali**;
- nella **protezione delle aree geografiche interne da fenomeni quali lo spopolamento e dissesto idrogeologico**.

Il **comma 2** contiene le **definizioni** di «**terreno abbandonato**» e di «**terreno silente**». Con la prima accezione si fa riferimento ai terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attività agricola **da almeno cinque anni** in base ai principi fissati dal [Regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione. Per «**terreno silente**» si intende un terreno agricolo i cui **proprietari**, in base ad apposita istruttoria svolta dal comune nel quale territorio è sito lo stesso terreno, **non siano individuabili o reperibili**.

Il [Regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) reca disposizioni in materia di pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. La sua finalità è quella di rendere più equa e semplificata la distribuzione dei sostegni della UE, di garantire uno sviluppo agricolo sostenibile, associando ai pagamenti diretti impegni ambientali, climatici e agronomici, nonché incentivare la piccola agricoltura, l'insediamento dei giovani agricoltori e la gestione equilibrata delle risorse agricole sul territorio europeo.

Si ricorda che l'art. 3, comma 2, del [decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91](#), convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 2017 e che ha introdotto, in via sperimentale, una procedura di valorizzazione di terreni e abbandonati e inculti siti in aree di alcune regioni del Sud Italia istituendo la cd. della Banca delle terre abbandonate o incolte definisce come **abbandonati o inculti**:

a) i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima **da almeno dieci anni**, in base ai principi e alle definizioni di cui al [regolamento \(UE\) n.](#)

[1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013](#) e alle disposizioni nazionali di attuazione;

b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi delle norme vigenti in materia, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni;

c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo e le relative unità immobiliari che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni o nelle quali non risultino più operative aziende o società da almeno quindici anni.

Le definizioni di **terreni abbandonati** e **silenti** sono contenute, con riferimento all'ambito forestale, [nell'art. 3, comma 2, lettere g\) e h\)](#), del [d. Lgs. n.34 del 2018](#) (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).

La **lettera g)** del comma 2 dell'art. 3 sopra richiamato, definisce **terreni abbandonati** i terreni forestali nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi selviculturali, almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i boschi d'alto fusto in cui non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi venti anni, nonché i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attività agricola da almeno tre anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso. La successiva **lettera h**, indica come **terreni silenti** i terreni agricoli e forestali di cui alla lettera g) per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria.

Il **comma 3** attribuisce ai **comuni** il compito di censire i terreni abbandonati e silenti di proprietà privata presenti nei territori propria competenza ed a inserirli in un inventario completo e aggiornato denominato **“Banca comunale delle terre”**, reso pubblico in conformità [all'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69](#). I terreni inseriti nella predetta Banca comunale delle terre sono messi a disposizione per operazioni di affitto finalizzate al recupero produttivo del suolo ad uso agricolo.

In relazione a quanto stabilito dal comma 3, si ricorda che l'art. 16 della [legge n. 154 del 2016](#) ha previsto l'istituzione della **Banca delle Terre Agricole** gestita da ISMEA con obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli, favorendo il ricambio generazionale e contrastando l'abbandono dei terreni. (Per un approfondimento su tale istituto si veda l'apposito box all'interno della scheda del precedente articolo 8).

Nell'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge in esame si legge che la predetta **“Banca comunale delle terre”** di cui alla presente disposizione è distinta dalla **“Banca delle terre agricole”** istituita presso ISMEA dall'art. 16 della L. n. 154 del 2016, che ha finalità, ambito di applicazione e struttura gestionale differenti. La **Banca ISMEA** è, infatti, un sistema centralizzato di messa a disposizione dei terreni agricoli pubblici e privati a **livello nazionale**, rivolto a favorire l'insediamento e il ricambio generazionale in agricoltura, mentre la **Banca comunale delle terre** ha natura decentrata, è gestita direttamente dai comuni e si concentra esclusivamente sul censimento e la valorizzazione dei terreni abbandonati e silenti presenti nei rispettivi territori, con **un approccio territoriale e funzionale alla pianificazione locale**.

Il **comma 4** stabilisce che, per le medesime finalità di recupero produttivo del suolo ad uso agricolo, i **comuni** provvedono a monitorare i terreni abbandonati di **proprietà comunale** il cui censimento è effettuato attraverso la Banca dati di cui [all'art. 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#).

Il sopra citato articolo 2, comma 222, della [legge n. 191 del 2009](#) stabilisce che presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituita la **Banca dati delle amministrazioni pubbliche** (BDAP), al fine di assicurare il monitoraggio e la trasparenza dei conti pubblici. La banca è stata creata per:

- raccogliere e integrare i dati contabili, finanziari e patrimoniali delle amministrazioni pubbliche;
- migliorare il controllo della spesa pubblica e la trasparenza;
- consentire la trasmissione e la consultazione dei dati da parte degli enti pubblici.

La banca dati è gestita dalla **Ragioneria generale dello Stato (RGS)**.

Il suo funzionamento e le modalità di accesso e alimentazione sono stati disciplinati successivamente dal D. Lgs n. 229 del 2011 che ne ha definito struttura, finalità e interoperabilità e da vari decreti ministeriali e circolari della RGS che ne hanno regolato gli aspetti tecnici.

Il **comma 5** individua l'**ambito soggettivo** della disposizione in esame. Possono accedere alle informazioni della Banca comunale delle terre di cui ai precedenti commi 3 e 4, gli **imprenditori agricoli in forma singola o associata** (ivi incluse le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 228 del 2001).

Il **comma 6** descrive la **procedura amministrativa** per richiedere **un terreno abbandonato**. E' necessario a tal fine presentare al comune una manifestazione di interesse corredata da un **piano di sviluppo aziendale**. Il comune, entro trenta giorni dalla presentazione della manifestazione di interesse, acquisisce la disponibilità del privato proprietario, per consentire la stipulazione di un contratto di affitto agrario ai sensi della [Legge n. 11 del 1971](#) e della [legge n. 203 del 1982](#).

Il **comma 7** descrive una analoga **procedura amministrativa** per richiedere **un terreno silente**. In tale ipotesi, a seguito della presentazione della domanda accompagnata da un piano di sviluppo aziendale, il comune provvede all'approvazione dello stesso piano e alla stipulazione di un contratto di affitto. I canoni di affitto sono trattenuti dal comune a disposizione degli aventi diritto per la durata di tre anni da ciascun pagamento. Decorsi i termini per la riscossione dei canoni, essi sono acquisiti dal comune. E' disciplinata l'ipotesi di risoluzione di diritto del contratto nei casi di intervento di persona che dimostri di essere proprietaria del bene o titolare di altro diritto reale.

Si osserva che le disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dovrebbero, per maggior chiarezza normativa, essere integrate con l'indicazione del comune (quello in cui è sito il terreno abbandonato o silente) al quale il soggetto interessato deve rivolgersi.

Il **comma 8** contempla l'adozione di un regolamento (D.P.R.) da emanarsi ai sensi [dell'art. 17, comma 1, legge n. 400 del 1988](#), previa intesa in sede di Conferenza Unificata con la finalità di **integrare** la disposizione in commento con le specifiche modalità operative e contrattuali, ivi comprese le procedure per la determinazione dei canoni di affitto e la gestione delle opposizioni.

Si valuti l'opportunità, ai fini della piena operatività della disposizione sopra richiamata, di indicare un termine entro il quale deve essere emanato il D.P.R. di cui al comma 8.

Il **comma 9** stabilisce che le regioni provvedono ad armonizzare le rispettive disposizioni regionali con la disposizione in esame ed il regolamento di cui al comma 8.

Il **comma 10** statuisce che i comuni che, alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, hanno già effettuato il censimento dei terreni abbandonati e di quelli silenti, provvedono ad assumere le misure necessarie al coordinamento delle stesse con le previsioni contenute nella disposizione in esame.

Il **comma 11** dispone l'**abrogazione** [dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, a decorrere **dall'entrata in vigore del regolamento di cui al precedente comma 8**. E' statuito che restano salvi gli effetti del predetto articolo 3 sui contratti stipulati e vigenti alla fine della predetta data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8.

Si ricorda che l'art. 3 del [decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91](#), convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 2017, ha istituito, come sopra ricordato, la Banca delle terre abbandonate o incolte con lo scopo di rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito dei giovani in alcune regioni del Centro e Sud Italia. Il suddetto art. 3, ha quindi introdotto misura sperimentale per aumentare le opportunità di lavoro e reddito dei giovani nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, tramite il recupero di terreni e immobili abbandonati. E' previsto che i comuni delle regioni interessate debbano effettuare una ricognizione complessiva dei beni immobili di loro

proprietà che rientrano in queste categorie, con particolare attenzione ai terreni agricoli.

Il **comma 12** stabilisce che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuove o maggiori spese.

Si ricorda che la legge n. 131 del 2025 “*Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane*” all'art. 30, ha previsto, l'istituzione nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del **Registro nazionale dei terreni silenti**.

Il comma 1 del suddetto art. 30 della [L. n. 131 del 2025](#) statuisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono il **recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti** allo scopo di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire il rischio di incendi, nonché di fenomeni di pericolosità e di crolli ed il degrado ambientale. Il comma 2 della stessa disposizione, stabilisce che il perseguitamento delle finalità sopra enunciate si consegue attraverso l'istituzione del **Registro nazionale dei terreni silenti** nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Il citato registro è istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 281 del 1997. Con lo stesso decreto sono definiti i **criteri** per la formazione, la tenuta, l'aggiornamento annuale e la pubblicità del suindicato Registro nonché i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle Regioni. Il suddetto registro ha la funzione di garantire **una ricognizione dei terreni silenti al fine di promuoverne il recupero produttivo e di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale**. Per maggiori approfondimenti, si veda la scheda dell'art. 30 contenuta nel [dossier](#) del Servizio Studi.

TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICA AGRICOLA

CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E INNOVAZIONE NELL’AGRICOLTURA

Articolo 10 (*Ricambio generazionale del personale della ricerca*)

L’**articolo 10** autorizza il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) ad **assumere** con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, a seguito di concorso pubblico, **37 ulteriori unità di personale**.

Più specificamente, l’**articolo 10** si compone di **due commi**.

Il **comma 1** prevede che il CREA sia autorizzato ad assumere, mediante l’esplicitamento di procedure concorsuali pubbliche, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, **37 ulteriori unità di personale** così suddivise:

- n. 20 ricercatori e tecnologi di III livello;
- n. 3 funzionari di amministrazione di V livello;
- n. 6 collaboratori tecnici di VI livello;
- n. 4 collaboratori di amministrazione di VII livello;
- n. 4 operatori tecnici di VIII livello.

La disposizione indica la finalità dell’intervento nella necessità di consentire il ricambio generazionale del personale di ruolo del CREA, consentendo allo stesso tempo, mediante il trasferimento delle competenze e l’affiancamento nei progetti in corso, la continuità e l’efficacia della ricerca nel settore agricolo. Tale processo di ricambio viene posto quale strumento essenziale per innovare processi e produzioni, competere sui mercati e adattare le colture ai cambiamenti climatici.

Si ricorda che nel [Piano triennale di attività 2025 – 2027](#) il CREA, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha fornito una stima delle unità di personale a tempo indeterminato al 31/12/2024, che ammontano ad un totale di 1793.

Queste si dividono in:

- 106 nel profilo di dirigente di ricerca o tecnologo (I livello);
- 252 nel profilo di primo ricercatore o tecnologo (II livello);

- 391 nel profilo di ricercatore o tecnologo di (III livello);
- 95 nel profilo di collaboratore tecnico degli enti di ricerca (C.T.E.R.) e funzionario di amministrazione nel IV livello;
- 152 nel profilo di C.T.E.R., collaboratore e funzionario di amministrazione nel V livello;
- 286 nel profilo di C.T.E.R., collaboratore di amministrazione e operatore tecnico nel VI livello;
- 274 nel profilo di C.T.E.R., collaboratore, operatore di amministrazione e operatore tecnico nel VII livello;
- 225 nel profilo di C.T.E.R., operatore di amministrazione e operatore tecnico nel VIII livello;
- 2 dirigenti di I fascia;
- 9 dirigenti di II fascia;
- 1 non qualificato (altro).

La previsione del personale che cesserà nel triennio 2025-2027 ammonta a 188 unità complessive (45 unità nel 2025, 62 unità nel 2026, 81 unità nel 2027).

Nel corso del 2025 è previsto il completamento dell'assunzione di 48 unità di personale, già programmate per l'anno 2024.

La relazione illustrativa, invece, precisa che il CREA impiega attualmente 1.778 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il 42 per cento di tale numero è costituito da ricercatori/tecnologi, il 22 per cento da personale amministrativo, il 36 per cento da personale tecnico. A questo aggiunge che l'età media è elevata (54,3 anni) e hanno meno di 35 anni soltanto 37 dipendenti, nessuno dei quali è ricercatore o tecnologo.

Il comma 2 detta le disposizioni di **copertura finanziaria** prevedendo che per far fronte agli oneri relativi alle misure previste al comma 1, quantificati in 2.123.214 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, utilizzando parzialmente, a tal fine, l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

• *Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)*

Il CREA è il principale ente pubblico di ricerca italiano dedicato alle filiere agroalimentari, vigilato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

Istituito dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 454; dal 2015 assume l'attuale denominazione subentrando al CRA e all'INEA (articolo 1, comma 381, [1. 23 dicembre 2014, n. 190](#)). È organizzato in 12 centri di ricerca specialistici (6 di filiera e 6 trasversali), con una distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale, così da rafforzare la sinergia tra ricerca applicata e bisogni delle filiere agroalimentari.

Svolge ricerca scientifica, di base e applicata, e trasferimento tecnologico per migliorare sostenibilità, qualità e sicurezza dei sistemi agricoli e agro-industriali. Fornisce il proprio supporto tecnico-scientifico al MASAF e ad altre pubbliche amministrazioni. Le sue competenze scientifiche spaziano dal settore agricolo, zootecnico, ittico, forestale, agroindustriale, nutrizionale, fino all'ambito socioeconomico. L'ambito di attività va quindi dalla genetica alla fisiologia, alla meccanica e robotica, allo studio dei mezzi tecnici innovativi per la gestione sostenibile delle produzioni, alla gestione della fertilità e della funzionalità dei suoli, alla selvicoltura, all'ecologia degli ambienti naturali e coltivati, agli allevamenti, ai processi dell'industria agroalimentare, alle proprietà nutrizionali degli alimenti e al loro consumo ottimale per mantenere una buona salute e ridurre gli sprechi, in un'ottica rivolta alla tutela del consumatore.

Il CREA dispone di numerose aziende e campi sperimentali che permettono di condurre ricerche in condizioni reali, garantendo il trasferimento efficace dei risultati agli agricoltori e agli operatori di settore. Questa capillarità supporta l'impatto della ricerca su scala nazionale.

Articolo 11

(Digitalizzazione delle aziende agricole sperimentali del CREA e innovazione tecnologica delle aziende agricole degli Istituti tecnici agrari)

L'**articolo 11** stanzia, per l'anno 2026, **10 milioni di euro per il rinnovo infrastrutturale** e l'ammodernamento delle **aziende agricole sperimentali del CREA**, anche per lo sviluppo di sistemi integrati di intelligenza artificiale. Destina, inoltre, per il 2026, **1,5 milioni di euro, a favore degli Istituti tecnici agrari** per investimenti volti al rinnovo degli impianti e dei macchinari destinati a finalità didattiche.

Più nel dettaglio, l'**articolo 11**, si compone di **tre commi**.

Il **comma 1** autorizza, per l'anno 2026, la spesa di **10 milioni di euro** per sostenere il **rinnovo infrastrutturale** e **l'ammodernamento delle aziende agricole sperimentali** del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (**CREA**). Tali fondi vengono specificamente destinati alle seguenti finalità:

- sviluppare l'innovazione tecnologica in agricoltura;
- promuovere la digitalizzazione del sistema agroalimentare;
- sviluppare, in coerenza con la strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, sistemi integrati di intelligenza artificiale a supporto delle aziende agricole sperimentali.

Per un elenco delle aziende agricole sperimentali del CREA si veda la [Delibera n. 70-2025](#) del Consiglio di Amministrazione del CREA recante “Aggiornamento del Piano degli interventi di incremento della efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle Strutture del CREA – Centri di ricerca”.

Come ricorda la relazione illustrativa, le predette aziende sono distribuite su tutto il territorio nazionale e si occupano di vari settori dell'agricoltura, dall'orticoltura alla cerealicoltura, dalla viticoltura all'agrumicoltura. Tra le principali attività si segnalano le seguenti: studi su sistemi colturali estensivi mediterranei, su tecniche produttive alla base dell'agricoltura biologica, conservativa e di precisione; studi agronomici sul mandorlo, con particolare riguardo al germoplasma autoctono, per la conservazione della diversità genetica, caratterizzazione e sua valorizzazione; prove di rotazione in uso quinquennale (un anno di frumento, od orzo, e quattro di erba medica).

• ***L'innovazione tecnologica e l'agricoltura di precisione nel panorama italiano***

L'agricoltura è stata caratterizzata, negli ultimi anni, come molti altri settori, da una forte innovazione tecnologica, attraverso l'affermazione della cosiddetta "agricoltura di precisione". Per Agricoltura di precisione (Adp) si intende un insieme di tecnologie e strumenti applicati ai processi produttivi in agricoltura posti in essere al fine di migliorare la produzione, minimizzare i danni ambientali ed elevare gli standard qualitativi dei prodotti agricoli. La "precisione" introdotta da tali tecnologie consente di effettuare una distribuzione mirata dei principali fattori di produzione (acqua, fertilizzanti, fitofarmaci) solo dove serve e nella quantità corrispondente al reale fabbisogno della coltivazione in atto.

Agricoltura 4.0 è un termine utilizzato per definire la versione più evoluta dell'agricoltura di precisione.

Numerose sono le metodologie impiegate nell'agricoltura 4.0 dall'agrometeorologia alla robotica, dall'intelligenza artificiale *all'Internet of things*. Tra queste figurano i servizi di trattamento in campo con droni in cui questi ultimi vengono utilizzati al fine di effettuare trattamenti di precisione in campo (lotta biologica a insetti/parassiti).

L'agricoltura di precisione è stata incentivata dal legislatore interno nelle ultime leggi di bilancio e nel [PNRR](#) essa è presente all'interno della missione M2C1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile". In questa ultima componente è ricompreso, infatti, l'investimento 2.3 riguardante l'Innovazione e la meccanizzazione del settore agricolo e alimentare" la cui dotazione finanziaria ammonta a 500 milioni di euro. Svariati strumenti per l'innovazione sono previsti, peraltro, all'interno del Piano Strategico Nazionale della PAC, attraverso iniziative per la formazione (AKIS) e la digitalizzazione nell'agricoltura.

In ambito più strettamente statale, al fine di favorire l'innovazione finalizzata all'incremento della produttività attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti, è stato istituito, nello stato di previsione del MASAF, il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. (articolo 1, commi 428-431, [L. n. 197/2022](#) - Legge di bilancio 2023). Le finalità attribuite a tale Fondo consistono nel favorire lo sviluppo di progetti di innovazione aventi lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti. Con il D.M. 9 agosto 2023 sono stati definiti i criteri e le modalità di accesso agli interventi.

Da ultimo, il D.L. n. [95/2025](#), all'art. 15, comma 2, dispone un rifinanziamento di detto Fondo per l'innovazione in agricoltura, che viene incrementato, per l'anno 2025, di 47 milioni di euro. Le finalità che la stessa disposizione intende

perseguire consistono nel sostegno all'innovazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, nello sviluppo di colture resistenti ai cambiamenti climatici e a tecnologie volte ad incrementare la produttività e la competitività del settore primario, nonché a favorire la modernizzazione delle imprese agricole.

Si ricorda, infine, che l'art. 12, comma 8, del [decreto-legge n. 61 del 2023](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023, ha introdotto una misura straordinaria di sostegno in favore delle aziende agricole aventi sede nei territori colpiti da alluvioni a maggio 2023 (site in Emilia Romagna e alcune zone delle Merche e della Toscana). A tale scopo, il predetto Fondo per l'innovazione in agricoltura è stato destinato - nella misura di 10 milioni per l'anno 2023, di 30 milioni per l'anno 2024 e di 35 milioni per l'anno 2025 - a sostenere i relativi investimenti e progetti di innovazione realizzati dalle imprese operanti nei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali sopra richiamati.

Il comma 2 prevede lo stanziamento di un **contributo per l'anno 2026** a favore degli **Istituti tecnici agrari** nel limite massimo di spesa di **1,5 milioni** di euro. Tale importo è destinato ad investimenti per interventi di rinnovo degli impianti e dei macchinari impiegati nelle aziende agricole annesse agli stessi Istituti tecnici agrari per la didattica.

I criteri e le modalità di erogazione del contributo verranno stabiliti con un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione e merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della norma.

Si ricorda che il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di cui al [decreto 28 agosto 2018 , n. 129](#), prevede, all'articolo 25, che alle istituzioni scolastiche possono essere annesse aziende agrarie o speciali prive di autonomia e personalità giuridica propria, con finalità didattiche e formative perseguitate mediante attività pratiche e dimostrative. Si prevede, tra l'altro, che le scritture contabili dell'azienda sono distinte da quelle dell'istituzione scolastica e sono tenute con le regole e i meccanismi contabili stabiliti dal codice civile (comma 7). Le riscossioni e i pagamenti dell'azienda sono gestiti, unitamente a quelli dell'istituzione scolastica, su un solo conto corrente per il servizio di cassa e attraverso un'unica contabilità speciale di tesoreria unica, mantenendo a livello di contabilità interna la separazione contabile tra le due gestioni (comma 11).

A tal proposito, con riguardo alla norma in commento, al comma 8 si prevede che gli eventuali utili dell'azienda sono accantonati in un apposito fondo dello stato patrimoniale, destinato, prioritariamente, alla copertura di eventuali perdite di gestione e in subordine al miglioramento e incremento delle attrezzature didattiche. Inoltre, qualora il fondo di cui al comma 8 non sia sufficiente alla

copertura di eventuali perdite di gestione, le stesse possono essere coperte, previa delibera del Consiglio d'istituto, mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica (comma 9).

L'articolo detta, infine, la disciplina della gestione dell'azienda, prevedendo che alle aziende agrarie si applica il regime fiscale previsto per gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo [2135](#) del codice civile.

Per un approfondimento riguardo alla disciplina dell'istruzione tecnica e professionale e, più nello specifico, degli istituti tecnici, si veda, invece, il relativo [tema](#).

Si valuti, in considerazione della normativa posta a garanzia della separazione della gestione finanziaria e contabile delle istituzioni scolastiche da quella delle aziende agrarie ad essa annesse, di prevedere che l'erogazione del contributo di cui al comma 2 sia destinato direttamente a queste ultime.

Il **comma 3** reca la disposizione a **copertura** degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, che ammontano complessivamente a 11,5 milioni di euro per l'anno 2026. Per farvi fronte si provvede mediante una riduzione corrispondente delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 12

(Potenziamento delle funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per l'utilizzo dei dati nell'agricoltura)

L'articolo 12 assegna all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la funzione di promozione dell'innovazione tecnologica nell'agricoltura e nella pesca, e muta, conseguentemente, la sua denominazione in **Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'innovazione e la tecnologia (AGEAIT)**

Nello specifico l'**articolo 12**, è composto da **quattro commi**.

Il **comma 1** introduce, dopo il comma 3 dell'articolo 2 del [decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74](#), un ulteriore comma 3-bis che **integra le competenze** dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Esso, infatti, precisa che AGEA, oltre a quelle che già le sono attribuite dalla normativa vigente, svolge anche le funzioni di promozione dell'innovazione tecnologica nell'agricoltura e nella pesca. Per l'adempimento di tale compito essa ricorre anche all'elaborazione e alla valorizzazione del patrimonio informativo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e del sistema dei controlli agroalimentari.

Si ricorda che il SIAN, disciplinato dall'art. 15 del citato d.lgs.74/2018, è il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Il SIAN, istituito con la legge n.194 del 4 giugno 1984 (art.15), ha incorporato nel tempo una pluralità di banche dati, implementate per previsione normativa da parte degli stessi operatori, divenendo un sistema di servizi, articolato ed interdisciplinare, a disposizione dei produttori agricoli e dei diversi soggetti istituzionali del settore agricolo, forestale ed agroalimentare per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e gestione.

Il **comma 2** dispone che, alla luce delle nuove attribuzioni, AGEA assume la nuova denominazione di **Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'innovazione e la tecnologia (AGEAIT)**.

Il **comma 3** stabilisce, di conseguenza, **l'aggiornamento della denominazione e della sigla** ovunque esse ricorrano all'interno del testo del d.lgs. 74/2018.

Il **comma 4** prevede che lo **statuto di AGEA** venga adeguato alle disposizioni del presente articolo tramite la procedura prevista all'articolo 12 del d.lgs.74/2018.

Il comma 1 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo prevede che lo statuto dell'AGEA venga proposto dal suo Direttore e adottato entro 60 giorni con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e istituisce apposite strutture di controllo interno, assicurando la separazione delle funzioni organismo di coordinamento e di organismo pagatore (si veda il *box* in calce). Entro centottanta giorni dall'adozione dello statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità dell'Agenzia vengono adottati dal Direttore e approvati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

• *Le funzioni di AGEA*

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è un ente pubblico non economico, istituito con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 - successivamente abrogato - subentrato, a decorrere dal 16 ottobre 2000, in tutti i rapporti attivi e passivi alla soppressa AIMA – Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo.

In attuazione della legge 28 luglio 2016, n. 154, il [decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74](#) ha previsto un nuovo assetto organizzativo e ha riordinato le funzioni affidate ad AGEA.

Nello specifico, all'Agenzia sono attribuite le competenze istituzionali concernenti le funzioni di:

- **organizzazione, governo e sviluppo del SIAN**, fatti salvi gli ambiti di competenza del MASAF;
- **organismo pagatore nazionale**, per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad altri organismi pagatori. Nel dettaglio, l'articolo 4 del citato decreto legislativo 74/2018 attribuisce all'organismo pagatore:

- gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR, dei quali è responsabile nei confronti dell'Unione europea nonché l'autorizzazione, l'esecuzione e la contabilizzazione dei relativi pagamenti;

- i compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dalla Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi, nonché delle operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie

e di quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno e alla collocazione sui mercati dell'Unione europea e terzi dei suddetti prodotti;

- gli interventi sul mercato agricolo e agroalimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere compatti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovraccapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;

- l'esecuzione, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato, anche in conformità alle linee di programmazione e di indirizzo in materia di cooperazione allo sviluppo;

- l'attuazione degli adempimenti previsti dal [regolamento \(UE\) n. 1303/2013](#) in materia di autorità di certificazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

- gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti disposti dal Ministero, da altre amministrazioni o delegati dalle regioni.

• **organismo di coordinamento**, ferma restando l'attività di indirizzo del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuove il coordinamento e la vigilanza degli organismi pagatori riconosciuti e della normativa comunitaria di sostegno. L'Agenzia agisce come interlocutore unico dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) ed al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Oltre a questo, l'articolo 3 del citato decreto legislativo 74/2018 attribuisce all'organismo di coordinamento la rendicontazione all'Unione europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori riconosciuti. Questo svolge, inoltre, avvalendosi del SIAN, diversi compiti di controllo e gestione a carattere nazionale dei registri informatizzati.

Per ciò che attiene al settore dei controlli e le azioni previste dai regolamenti europei e dalle disposizioni nazionali vigenti in materia per tutte le filiere del settore agricolo, della silvicoltura, dell'allevamento animale e in generale dell'agroalimentare, AGEA si avvale di AGE-Control S.p.A. (AGECONTROL). La società, i cui compiti sono declinati nell'articolo 1, comma 1-bis, del [decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701](#), introdotto dall'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, è vigilata dal MASAF. Prima dell'inizio di ciascun esercizio, AGECONTROL presenta ad AGEA un programma di attività corredata del relativo Bilancio previsionale, realizzato sulla base delle richieste e delle indicazioni fornite dalla stessa AGEA, nel quale sono elencate le attività previste e quantificati i costi per la realizzazione delle stesse.

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONI VITICOLE, OLIVICOLE E OVAIOLE

Articolo 13

(Stabilimenti enologici che detengono alcol derivato dal processo di dealcolazione)

L’articolo 13 autorizza la detenzione di alcol derivato dal processo di dealcolazione parziale o totale **all’interno degli stabilimenti enologici** e dei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili. La soluzione idroalcolica ottenuta dal processo di dealcolazione deve circolare all’interno di un **circuito separato, chiuso e monitorato**.

L’**articolo 13**, composto da un solo comma, interviene in materia di **produzione di vino dealcolato e parzialmente dealcolato**.

In particolare, la disposizione introduce il **nuovo comma 1-bis** all’[articolo 15 della legge n. 238/2016](#) in materia di sostanze vietate negli stabilimenti enologici. **In deroga** al divieto di detenere acquavite, alcol e altre bevande spiritose **è consentito detenere soluzioni idroalcoliche** ottenute dal processo di dealcolazione, parziale o totale, del vino **negli stabilimenti enologici** e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili.

Si ricorda che l’art. 15, comma 1, lettera *a*), della l. n. 238/2016 attualmente in vigore prevede il divieto di detenere, negli stabilimenti enologici e nei locali annessi, tra l’altro, l’alcol.

Si richiede, inoltre, che il **circuito** in cui circola la soluzione idroalcolica sia **separato, chiuso e monitorato**. Ciò si rende necessario, come evidenzia la Relazione tecnica, per garantire sicurezza, tracciabilità e conformità rispetto alle disposizioni fiscali e doganali.

La disposizione precisa, inoltre, che continua ad applicarsi la disciplina in materia di prodotti a base di mosti e vini, di vini liquorosi, di vini spumanti e di talune bevande spiritose negli stabilimenti promiscui prevista all’art. [14](#) della legge n. 238/2016 e il Testo Unico delle Accise (d. lgs. n. 504/1995).

Finalità dell'intervento

Dall'Analisi tecnico-normativa (ATN) emerge come la finalità dell'intervento sia quella di semplificare il quadro normativo della produzione del vino dealcolato al fine di:

- aprire tale segmento di mercato alle aziende italiane;
- rimuovere le disposizioni ostative
- incentivare la produzione dei prodotti dealcolati
- armonizzare la legislazione interna a quella europea in materia di procedimento di dealcolazione.

Disciplina in materia di accise per la produzione del vino dealcolato

Il [d. lgs. n. 43/2025](#) “Revisione delle disposizioni in materia di accise” è intervenuto per disciplinare dal punto di vista del **regime fiscale la produzione di vino dealcolato**, con **l'introduzione dell'articolo 33-ter** al Testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative (d. lgs n. 504/1995).

La nuova disciplina del regime fiscale applicabile all'alcole etilico derivante dal processo di dealcolazione incide, quindi, sul quadro delle regole per i produttori di vino dealcolato, con **regole semplificate al massimo per i produttori di vino** sino a mille ettolitri e un regime di favore per soglie superiori e consente a chi non dispone della prevista licenza fiscale specifica di distillazione l'esecuzione di processi di dealcolazione del vino. Nel dettaglio, si ricorda che **l'articolo 33-ter**, dispone, al **comma 1**, che, ferme restando le disposizioni che prevedono che nelle fabbriche di alcole etilico la produzione è determinata mediante l'impiego di appositi misuratori che devono essere installati dall'esercente secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria (articolo 33, comma 1) e che per il controllo della produzione, l'amministrazione finanziaria può altresì prescrivere l'installazione di misuratori delle materie prime alcoliche o alcoligene ed, eventualmente, dei semilavorati da avviare alla distillazione (articolo 33, comma 7), **ai soggetti esercenti depositi fiscali** di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) (ossia gli stabilimenti di produzione nel settore dei prodotti alcolici intermedi) e d) (ossia, nel settore del vino, le cantine e gli stabilimenti di produzione) che **producono vino dealcolato** nei limiti di cui all'articolo 37, comma 1, primo periodo (ossia - in media - **meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno**, sulla base della produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 4, che dispone che l'amministrazione finanziaria può prescrivere che, in diretta e stabile

comunicazione con gli apparecchi di distillazione, sia collocato un recipiente collettore, sigillato dal personale finanziario, nel quale venga a raccogliersi tutto l'alcol prodotto e che siano predisposte le attrezzature ritenute idonee per l'accertamento diretto del prodotto.

L'**articolo 33-ter, al comma 2**, dispone che **con decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, **sono stabilite, per i soggetti esercenti depositi fiscali** di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), numero 1), ossia le distillerie che producono vino dealcolato, e per i soggetti di cui al comma 1 (si veda *supra*), le **condizioni di autorizzazione alla produzione, quelle inerenti all'assetto del deposito fiscale e modalità semplificate di accertamento e di contabilizzazione**.

Alla data di redazione del presente Dossier il decreto non risulta ancora adottato. A tal proposito si ricorda la [risposta](#) del Ministro dell'economia e delle finanze il 22 ottobre 2025 durante lo svolgimento del *question-time* alla Camera dei deputati, secondo cui lo schema di decreto è in via di definizione e sono in corso le interlocuzioni conclusive tra le strutture tecniche dei Ministeri competenti.

Si prevede, altresì, a scopo di coordinamento normativo, che le disposizioni di cui al medesimo articolo 33-ter, comma 2, si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 43 del 2025 (ovvero il 5 aprile 2025).

Per quanto riguarda il 1 comma dell'art. 33-ter, inizialmente **l'entrata in vigore** della disciplina era fissata al 1° gennaio 2026, ma con un successivo intervento normativo (art. 11, comma 1, lettera b), D.L. n. 84/2025) si è stata fissata al giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2.

Si ricorda infine che, ai fini fiscali, mentre il vino è sottoposto al regime dell'accisa con applicazione di un'aliquota pari a zero, per i prodotti derivanti dalla dealcolazione sarà dovuta l'accisa gravante sul quantitativo dell'alcol etilico in essi contenuti.

• *Il vino dealcolato*

I vini totalmente e parzialmente dealcolizzati (anche denominati NoLo, come contrazione di No alcohol – Low alcohol wine) rappresentano uno dei fenomeni più rilevanti del settore vitivinicolo a livello globale. I tassi di crescita della domanda, secondo i dati forniti dall'Annuario dell'Agricoltura italiana del CREA 2023, sono robusti e in netta controtendenza rispetto al consumo di vino

tradizionale, che a livello mondiale risulta in contrazione. Secondo studi citati nello stesso Annuario, il mercato del vino dealcolizzato avrebbe superato globalmente, nel 2024, i 2,57 miliardi di dollari, con una crescita annua pari al 10,4%. Se tale crescita sarà confermata, il mercato assommerà a 6,94 miliardi di dollari entro il 2034. Una crescente attenzione per il prodotto viene confermata dalle analisi di mercato. In Italia il 19% dei consumatori mostra interesse per i vini dealcolizzati ma sale significativamente in altri Paesi, toccando il 36% negli Stati Uniti e il 54,2% in Spagna (con punte del 67,4% per i vini a basso contenuto alcolico).

Secondo il sondaggio dell'Osservatorio UIV-Vinitaly, la produzione di vini dealcolati italiani crescerà del 60% nel 2025, con una prevalenza di spumanti e prodotti a zero alcol.

L'incremento della domanda e la conseguente richiesta di una regolamentazione del settore hanno condotto all'intervento del legislatore.

Nell'ambito della Pac 2023-2027, è stato adottato il [Regolamento \(UE\) 2021/2117 del 2 dicembre 2021](#) anche al fine stabilire regole e standard per la produzione e la commercializzazione di vini dealcolati nell'Unione Europea. È lo stesso Regolamento a individuare la necessità di tale disciplina nella domanda crescente da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli innovativi che hanno un titolo alcolometrico effettivo inferiore. Da qui l'esigenza di stabilire le condizioni alle quali determinati prodotti vitivinicoli possono essere dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati e di definire i processi autorizzati per la loro dealcolizzazione.

In base al Regolamento sopra citato si intende "dealcolizzato" il vino con un tasso di alcole non superiore a 0,5 % vol., mentre "parzialmente dealcolizzato" il vino con un tasso alcolometrico compreso tra 0,5% e inferiore al titolo effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione (8,5-9%).

Al fine di garantire una corretta informazione al consumatore viene sancito l'obbligo per i vini dealcolizzati e i vini parzialmente dealcolizzati di riportare nella designazione il termine "dealcolizzato" o "parzialmente dealcolizzato" sull'etichetta.

Inoltre, i vini dealcolizzati non possono essere designati con una denominazione di origine protetta, al contrario dei vini parzialmente dealcolizzati. Qualora un vino parzialmente dealcolizzato sia prodotto a partire da un vino a DOP o a IGP, per poter mantenere la relativa denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, il relativo disciplinare di produzione deve prevederne la corrispondente tipologia, la descrizione delle caratteristiche chimico fisiche e organolettiche, oltre alle pratiche enologiche autorizzate per il processo di dealcolizzazione parziale. Quindi, per poter produrre e commercializzare un vino a DOP o a IGP parzialmente dealcolizzato è necessario, prima, modificare il relativo disciplinare di produzione.

Il Regolamento individua tre processi di dealcolazione: 1) la parziale evaporazione sotto vuoto; 2) le tecniche a membrana; 3) la distillazione. Tutti e tre i processi utilizzati non devono dare luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli, mentre l'eliminazione dell'etanolo nel prodotto

vitivinicolo non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve.

Nel tempo la Commissione europea ha fornito alcuni chiarimenti relativi al processo di dealcolazione. Si ricorda la comunicazione C/2024/694, con cui, in estrema sintesi, la Commissione ha precisato che la bevanda risultante dalla miscela tra vino e vino totalmente dealcolizzato può essere chiamata “vino” se il suo tenore alcolico è superiore a 8,5-9%; tale bevanda non può essere chiamata neanche “vino parzialmente dealcolizzato” in quanto frutto di miscelazione e non di un processo di dealcolizzazione. Inoltre, qualsiasi altra indicazione in etichetta non deve indurre in errore il consumatore e deve essere sempre conforme alla normativa UE in materia.

In materia di etichettatura per i prodotti dealcolati si segnala la [sentenza](#) della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13 novembre 2025 in merito alla controversia avente ad oggetto la vendita di una bevanda analcolica denominata «Virgin Gin Alkoholfrei» (Virgin Gin non alcolico).

La Corte di Giustizia constata che il diritto dell’Unione vieta chiaramente di presentare ed etichettare una bevanda come «gin non alcolico», per il fatto stesso che tale bevanda non contiene alcol. Il fatto che la denominazione legale di «gin» sia accompagnata dall’indicazione «non alcolico» è irrilevante a tal riguardo.

A livello di **legislazione interna**, si ricorda che la principale fonte normativa in materia di produzione e commercializzazione del vino è costituita dal Testo unico sulla coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (L. n. 238/2016) che ha aggiornato e razionalizzato la normativa nazionale vigente nel settore.

Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha adottato il [decreto il 20 dicembre 2024](#) attuativo della normativa unionale in materia di vini dealcolati. In esso vengono precise alcune specifiche in relazione alle modalità di esecuzione dei processi e di etichettatura, nonché all’utilizzo dei sottoprodotti di lavorazione. Il decreto esclude, tuttavia, la possibilità di sottoporre a dealcolazione i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta. Successivamente con [decreto 29 maggio 2025](#) si è ulteriormente semplificato il sistema di produzione del vino dealcolato, principalmente con il superamento dell’obbligo di separazione fisica dei locali addetti alla produzione.

Articolo 14

(Modifiche alla disciplina sulla denaturazione delle fecce di vino)

L'articolo 14 introduce delle modifiche alla disciplina della denaturazione delle **fecce di vino** di cui alla [legge n. 238 del 2016](#). L'intervento normativo è volto, così come emerge anche nella relazione illustrativa, a semplificare gli adempimenti a carico degli operatori vitivinicoli e ad eliminare disposizioni tecnicamente superate.

A tale riguardo è utile ricordare come le fecce del vino sono i sedimenti che si depositano sul fondo delle botti o di altri recipienti dopo la fermentazione alcolica. Si tratta di un insieme di residui insolubili, tra cui lieviti esausti, frammenti di buccia e semi dell'uva, sostanze coloranti e altre impurità. Le fecce possono essere di due tipi: grossolane e fini. Le fecce grossolane si formano subito dopo la fermentazione e vengono generalmente separate dal vino tramite travasi. Le fecce fini, invece, si formano durante l'affinamento e contengono componenti che contribuiscono alla struttura e alla complessità aromatica del vino.

Le fecce di vino denaturate sono fecce di vino che sono state trattate con una sostanza per renderle inadatte al consumo umano, ma adatte per altri usi come la distillazione o l'uso agronomico. Questo processo è chiamato denaturazione e viene eseguito per impedire che le fecce vengano utilizzate impropriamente, ad esempio per essere rivendute come vino o utilizzate in prodotti alimentari.

Passando, quindi alle modifiche apportate alla sopracitata legge n. 238 del 2016, l'articolo in esame prevede la soppressione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 238, il quale vieta la detenzione delle fecce non denaturate negli stabilimenti enologici a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento, limitando la flessibilità operativa nell'esercizio dell'attività.

La sua eliminazione, secondo quanto si ricava dagli elementi contenuti nella relazione illustrativa di accompagnamento, favorisce una gestione più efficiente e proporzionata delle fecce, in conformità alle reali pratiche enologiche e senza indebolire i controlli.

Viene, inoltre, prevista l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 13, il quale impone l'obbligo di denaturazione preventiva con specifiche sostanze rivelatrici. L'abrogazione sembra tenere conto della necessità di adottare dei criteri più razionali e aggiornati.

L'articolo in esame prevede, infine, modifiche consequenziali di mero coordinamento formale agli articoli 57, comma 3 e 73, comma 7 e 76, comma 9, della medesima legge n. 238 del 2016.

Articolo 15

(Disposizioni per la valorizzazione degli oli vergini di oliva)

L'articolo 15 introduce in via sperimentale una **disciplina** specifica per le **etichette** dei **prodotti miscelati** con **olio vergine d'oliva**, stabilendo che in etichetta deve essere riportata la **quantità del prodotto prevalente** impiegato nella miscela. Si prevedono, inoltre, **modalità di esposizione alla vendita** dei **prodotti miscelati** con olio vergine di oliva in modo da differenziarli dagli oli d'oliva vergini venduti nel medesimo esercizio commerciale.

L'**articolo 15**, composto da un **solo comma**, introduce in via sperimentale (fino al 31 dicembre 2026) una disciplina specifica relativa alle **indicazioni** da riportare in **etichetta** per le **miscele di prodotti utilizzati come condimenti contenenti olio vergine d'oliva** e destinati all'alimentazione umana. La finalità della norma è di valorizzare il prodotto di alta qualità, sostenere la filiera olivicolo-olearia, tutelare il consumatore evitando pratiche ingannevoli.

La disposizione prescrive che:

- in etichetta deve essere **riportata** la **quantità in percentuale** del **prodotto prevalentemente impiegata** nella preparazione della miscela;
- la **quantità del prodotto prevalentemente impiegata** nella preparazione della miscela deve essere posizionata nel **campo visivo principale** e deve essere facilmente leggibile. Si ricorda che per «campo visivo principale» si intende il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell'acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto ed, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. La «denominazione di vendita» e l'«origine» devono essere «raggruppate» nel «campo visivo principale»;
- i prodotti contenenti olio vergine d'oliva devono essere **posti in vendita** in modo da **differenziarsi dagli oli d'oliva vergini** venduti nel medesimo esercizio commerciale;
- si applicano le disposizioni relative all'etichettatura e alla fornitura di informazioni sugli alimenti al consumatore, previste dal [d. lgs. n. 231/2017](#).

• **Etichettatura degli oli d'oliva**

La fonte normativa principale in tema di etichettatura degli oli d'oliva è rappresentata dal [Regolamento delegato \(UE\) n. 2022/2104](#), in base a cui le **informazioni obbligatorie** che devono essere riportate in **etichetta** per i prodotti a base di olio d'oliva sono le seguenti:

- a) la **denominazione di vendita**;
 - b) la **designazione dell'origine** (solo per l'extra vergine ed il vergine). In linea generale, l'origine dell'olio è determinata da due componenti e cioè dallo Stato in cui le olive sono state raccolte e dallo Stato in cui è situato il frantoio che le ha molite;
 - c) l'**informazione sulla categoria di oli**: 1) per l'olio extra vergine di oliva: «olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici» ;2) per l'olio di oliva vergine: «olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»; 3) per l'olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini: «olio contenente esclusivamente oli di oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive»; 4) per l'olio di sana di oliva: «olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l'estrazione dell'olio di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive»; oppure «olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sana di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive»;
 - d) la **quantità netta**;
 - e) il **termine minimo di conservazione**: la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione;
 - g) le **condizioni particolari di conservazione**: l'etichetta dell'olio d'oliva deve riportare obbligatoriamente le informazioni sulla corretta conservazione del prodotto;
 - h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del **responsabile commerciale** del prodotto: in sostituzione la ditta può utilizzare un proprio marchio depositato o registrato;
 - i) il **lotto**: l'indicazione del lotto non è richiesta quando il termine minimo di conservazione è indicato con il giorno, il mese e l'anno;
 - l) una **dichiarazione nutrizionale**: è obbligatorio indicare: il valore energetico; la quantità di grassi e acidi grassi saturi; la quantità di carboidrati e zuccheri; la quantità di proteine; la quantità di sale;
 - m) la **campagna di raccolta**: l'olio che deve riportare obbligatoriamente la campagna di raccolta è solo l'olio italiano destinato al mercato italiano;
 - n) la **sede dello stabilimento di confezionamento**;
 - o) l'**etichettatura ambientale**;
- L'olio extra vergine di oliva e l'olio di oliva vergine possono riportare le seguenti diciture: «prima spremitura a freddo» se gli oli sono ottenuti a meno di 27 °C con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche; «estratto a freddo» se gli oli sono ottenuti a meno di 27 °C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d'olive.

Le **informazioni facoltative** devono essere comprovate sulla base di elementi oggettivi e di documenti giustificativi, onde evitare ogni rischio di abuso a danno dei consumatori e distorsioni della concorrenza nel mercato degli oli in questione. Il d. lgs. n. 231/2017 si inserisce nel quadro normativo europeo, provvedendo a sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 e ad adeguare le disposizioni interne alla normativa comunitaria, in particolare a tutela del consumatore.

• *La tutela del settore olivicolo*

La normativa dell'Unione europea

L'Unione europea è il maggior produttore, consumatore ed esportatore di olio di oliva e produce circa il 67% dell'olio di oliva mondiale. Circa 4 milioni di ettari, principalmente nei Paesi mediterranei dell'UE, sono destinati alla coltivazione di ulivi in oliveti tradizionali, intensivi e superintensivi.

Il sistema normativo comunitario che disciplina la commercializzazione dell'olio d'oliva è volto a garantire prodotti agricoli di qualità standardizzata e soddisfacente, tutelare i consumatori, agevolare gli scambi e garantire condizioni di parità per i produttori dell'UE. A livello normativo sono definite le diverse categorie di oli di oliva e di oli di sana di oliva, nonché i metodi di analisi pertinenti che devono essere utilizzati dalle autorità di controllo degli Stati membri, la disciplina in materia di etichettatura e imballaggio.

Categorie di olio di oliva

Per la categoria dell'olio di oliva vergine si distinguono le seguenti tipologie:

- **l'olio extra vergine di oliva** è la categoria con la migliore qualità. Dal punto di vista organolettico non presenta difetti ed è fruttato. Il suo livello di acidità non deve superare lo 0,8%;
- **l'olio di oliva vergine** può presentare alcuni difetti sensoriali ma a un livello molto basso. Il suo livello di acidità non deve superare il 2%;
- **l'olio di oliva lampante** è un olio di oliva vergine di qualità inferiore con un'acidità superiore al 2%, senza caratteristiche fruttate e difetti sensoriali sostanziali. Non è destinato a essere commercializzato nella fase della vendita al dettaglio. È raffinato o usato a fini industriali.

Ulteriori categorie sono le seguenti:

- **l'olio di oliva raffinato** è il prodotto ottenuto dopo la raffinazione di un olio di oliva vergine difettoso (per es. l'olio di oliva lampante). Non è destinato a essere commercializzato nella fase della vendita al dettaglio. Ha un grado di acidità fino allo 0,3%;
- **l'olio di oliva costituito da olio di oliva raffinato e da oli di oliva vergini** è un olio ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con oli di oliva extra vergini e/o vergini. Ha un grado di acidità fino all'1 %;

- **l'olio di sansa di oliva greggio:** la sansa di oliva è la pasta residua ottenuta dopo la spremitura dell'olio dalle olive. L'olio ottenuto da tale pasta è denominato olio di sansa di oliva greggio;

- **l'olio di sansa di oliva raffinato:** l'olio di sansa di oliva greggio può essere raffinato e mescolato con oli di oliva vergini. Il risultato della miscela è denominato olio di sansa di oliva raffinato. Il suo grado di acidità può raggiungere l'1%.

Le principali fonti normative per il settore olivicolo sono costituite da:

- il [Regolamento delegato \(UE\) n. 2022/2104](#) del 29 luglio 2022 che ha integrato il Regolamento (UE) 1308/2013 per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell'olio di oliva. In particolare, il regolamento stabilisce le caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di olive, fissa i limiti per i parametri di qualità e purezza per ciascuna categoria di olio, disciplina l'imballaggio e l'etichettatura e definisce le caratteristiche specifiche applicabili a ciascuna categoria. Per quanto riguarda le **miscele**, l'art. 3 stabilisce che solo gli oli di oliva vergini possono essere usati per creare miscele con altri oli vegetali o incorporati in altri prodotti alimentari. Gli Stati membri hanno la facoltà di vietare la produzione di miscele di oli d'oliva e altri oli vegetali per il consumo interno, ma non possono bloccare la commercializzazione di miscele provenienti da altri Paesi o la loro produzione destinata all'esportazione o all'uso in altri Stati membri;

- il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2022/2105](#) definisce i metodi di analisi da utilizzare per valutare la conformità dell'olio alla categoria dichiarata e stabilisce norme e metodi per il campionamento dei prodotti e parametri di qualità e di purezza. I comitati di assaggio riconosciuti dai Paesi dell'UE devono verificare le caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini.

Sempre a livello di Unione europea si ricorda che i produttori di oli di oliva possono richiedere una denominazione di origine protetta (DOP) o un'indicazione geografica protetta (IGP). Viene, inoltre, svolto, un [monitoraggio globale](#) del mercato dell'olio di oliva per fornire un'ampia gamma di dati su questo mercato, compresi i prezzi, i bilanci, la produzione e gli scambi, nonché informazioni sul contingente d'importazione di olio di oliva tunisino.

La normativa italiana

Come emerge dall'ultimo [Rapporto Ismea-Qualivita 2025](#), il settore dell'olio di oliva conta 50 denominazioni, di cui 42 DOP e 8 IGP e rappresenta il 2% del valore alla produzione e il 2% del valore all'export del settore delle indicazioni geografiche agroalimentari dell'Italia. Il valore alla produzione è cresciuto del +47% (pari a circa 194 milioni di euro), rispetto al 2023 grazie anche all'incremento dei prezzi diffuso per tutti i prodotti IG. Per quanto riguarda le vendite, nel 2024 si è registrato un netto aumento nel comparto dell'olio extravergine di oliva (+ 9,1%). Gli operatori della filiera sono circa 25.223 e gli occupati del settore 106.441

A tutela del comparto olivicolo si ricorda che la legge recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" (L. n.

206/2023) all'[articolo 9](#) prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), al fine di valorizzare la filiera degli oli di oliva vergini, definisca con proprio decreto, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, le **modalità di registrazione delle consegne delle olive da olio ai frantoi** oleari. In attuazione della disposizione è stato adottato il [D.M. 18 settembre 2024](#), con cui si prescrive che la consegna delle olive da olio ai frantoi oleari da parte dei commercianti di olive e le registrazioni nell'ambito del SIAN deve avvenire entro sei ore dalla consegna. L'applicazione del decreto, inizialmente prevista a partire dal 1° luglio 2025, è stata [posticipata](#) al 1° luglio 2026.

È stata prevista, inoltre, l'estensione della copertura dei costi sostenuti per gli interessi passivi dovuti per l'anno 2023 sui finanziamenti bancari a medio-lungo termine contratti dalle organizzazioni di produttori e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori a favore delle imprese agricole del **settore olivicolo-oleario**, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino ([art. 1](#), co. 4-bis, 4-ter e 4-quater, d. l. n. 63/2024). In attuazione è stato adottato il [D.M. 18 ottobre 2024](#).

Con il [D.M. del 29 luglio 2025](#) del Ministero dell'economia e delle finanze è stato disposto il **cofinanziamento nazionale del Programma operativo del settore dell'olio d'oliva** e delle olive da tavola, di cui al regolamento (UE) n. 2115 del 2 dicembre 2021, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il 2025, pari a circa 6 milioni di euro.

Si ricorda, infine, che la XIII Commissione (Agricoltura) il 12 febbraio 2025 ha approvato la risoluzione [n. 8-00074](#), con cui si è impegnato il Governo, tra l'altro, ad attuare un piano per il rilancio, il rafforzamento e lo sviluppo dell'olivicoltura nazionale, a promuovere piani di sostegno volti ad aumentare la produzione di olio italiano, ad attivare iniziative dirette alla valorizzazione dell'olio extravergine di oliva.

Articolo 16

(Disposizioni in materia di stampigliatura delle uova)

L'articolo 16 in linea con le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione, del 17 agosto 2023, dispone che a partire dal 1° dicembre 2025 la **stampigliatura delle uova** deve essere effettuata nel luogo di produzione o nel primo centro di imballaggio ove le uova sono consegnate.

A tale proposito è utile evidenziare come la stampigliatura delle uova è uno strumento atto a garantire la trasparenza e la tracciabilità del prodotto, promuovendo una maggiore consapevolezza del consumatore.

La stampigliatura è una procedura che prevede l'applicazione di un codice sul guscio dell'uovo, allo scopo di fornire informazioni sull'origine e sul metodo di allevamento delle galline.

Il codice, obbligatorio per legge, permette ai consumatori di conoscere dettagli importanti, come il tipo di allevamento (biologico, all'aperto, a terra o in gabbia), il Paese di origine e lo specifico allevamento di provenienza.

In particolare, il primo numero identifica il metodo di allevamento delle galline; le due lettere successive indicano il paese di origine; i successivi numeri identificano il comune e la provincia di produzione; le ultime cifre o lettere indicano l'allevamento specifico da cui provengono le uova.

L'articolo in questione, quindi, prevede che, a partire dal **1° dicembre 2025**, la **stampigliatura delle uova** deve essere effettuata **nel luogo di produzione o nel primo centro di imballaggio** ove le uova sono consegnate.

È prevista altresì l'esenzione dall'obbligo della stampigliatura delle uova prodotte in allevamenti con capienza fino a 50 galline ovaiole. È infine soppressa l'esenzione dalla stampigliatura prevista dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 2010, relativa alle uova provenienti da Stati membri dell'Unione europea e da Stati non appartenenti all'Unione europea consegnate direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare nazionale.

CAPO III – DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE

Articolo 17

(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino)

L'articolo 17 apporta una serie di modifiche alla [legge n. 238 del 2016](#), con l'obiettivo di aggiornare e perfezionare il quadro normativo nazionale in materia **vitivinicola** attraverso interventi di tipo definitorio, tecnico e sistematico, riguardanti in particolare la gestione dello schedario viticolo e l'adeguamento terminologico alla normativa europea vigente.

In particolare, l'articolo in esame modifica i seguenti articoli della legge n. 238 del 2016:

- all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), si provvede all'aggiornamento del riferimento normativo europeo, sostituendo il regolamento (CE) n. 436/2009 con il più recente regolamento delegato (UE) 2018/273. Contestualmente, si elimina il riferimento al sistema di identificazione geografica (GIS), in quanto superato dalla successiva introduzione del sistema unico di identificazione delle parcelle agricole (SIPA);
- all'articolo 8 (schedario viticolo), si uniforma la terminologia tecnica, sostituendo l'espressione «unità vitata» con «parcella viticola»; si integra lo schedario viticolo con il SIPA, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale più recente (decreto-legge n. 76 del 2020); si aggiornano termini come «DOCG, DOC e IGT» sostituendoli con le dizioni «DO e IG», coerenti con il lessico della normativa dell'Unione europea. Queste modifiche riguardano soltanto le finalità connesse allo schedario viticolo in quanto non viene modificata la disciplina circa l'etichettatura. Infine, si anticipano i termini di notifica (dal 31 al 15 luglio di ogni anno) nel caso di eventuali modifiche allo schedario viticolo effettuate dall'amministrazione e non espressamente richieste dal produttore.
- all'articolo 69, comma 6, si prevede che possano essere iscritte nello schedario viticolo le superfici già impiantate alla data del 31 dicembre 2025 (anziché alla data di entrata in vigore della legge,

ossia alla data del 12 gennaio 2017). Viene, infine, aggiunto il nuovo comma 6-*bis*, che impone l'obbligo di aggiornamento dei dati entro dodici mesi dall'accertamento della discordanza, prevedendo, in caso di inadempimento, la sospensione dell'operatività del fascicolo aziendale ai fini amministrativi.

Da ultimo si segnala che il complesso delle disposizioni sopra descritte, come precisato in precedenza, non riguardano le denominazioni utilizzabili nelle etichette dei prodotti vitivinicoli.

Articolo 18

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli)

L'articolo 18 introduce un'ulteriore **deroga all'obbligo assicurazione per responsabilità civile verso terzi** (RCA) per le **macchine agricole**: *(i) non immatricolate o prive di idoneità tecnica alla circolazione, (ii) utilizzate esclusivamente in aree private* (come fondi rustici, aziende agricole e terreni chiusi al traffico) e *(iii) coperte da polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria*.

L'articolo 18, comma 1, modificando l'articolo 122-bis (rubricato "Deroghe") del Codice delle assicurazioni private ("CAD") di cui [decreto legislativo n. 209 del 2005](#), introduce il **nuovo comma 1-bis** riguardante un'ulteriore **fattispecie di deroga all'obbligo di assicurazione per responsabilità civile** (c.d. "Responsabilità civile autoveicoli o RCA") di cui all'articolo 122, comma 1, del medesimo codice.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, prevista dall'articolo 2054 del codice civile, i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *rrr*), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente.

Nello specifico, l'articolo 1, comma 1, lettera *rrr*), definisce "veicolo" i seguenti mezzi di trasporto:

- 1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
 - una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o
 - un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
- 2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
- 3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione

L'articolo 2504 del codice civile disciplina la responsabilità civile nella circolazione dei veicoli, prevedendo che:

- il conducente di un veicolo senza guida di rotaie sia obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
- si presume, fino a prova contraria, ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli, nel caso di scontro tra veicoli;
- il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà;
- in ogni caso le persone indicate nei punti precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Nello specifico, si riconosce l'**esenzione dall'obbligo di assicurazione per responsabilità civile verso i terzi**, *ex articolo 2504 del codice civile, alle macchine agricole*, di cui all'**articolo 57 del [decreto legislativo n. 285 del 1992](#)** (c.d. **“Codice della strada”**), che soddisfano tutte le seguenti **condizioni**:

- **non siano immatricolate o siano prive di idoneità tecnica alla circolazione;**
- **operino esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi ad uso interno non accessibili al pubblico;**
- **siano coperte da polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria.**

Pertanto, la deroga riguarda esclusivamente i **veicoli utilizzati in aree private** (come fondi rustici, aziende agricole e terreni chiusi al traffico) e **non soggetti alla responsabilità civile** derivante **dalla circolazione stradale**.

A tale riguardo, la relazione tecnica chiarisce che l'esenzione dall'obbligo assicurativo riguarda le macchine agricole **non circolanti su strade pubbliche o equiparate**. Si tratta, pertanto, di mezzi non soggetti alla disciplina della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, né al controllo da parte degli organi preposti alla sicurezza stradale.

La deroga incide esclusivamente su veicoli utilizzati in aree private (aziende agricole, fondi rustici, terreni chiusi al traffico). L'utilizzo di tali mezzi resta disciplinato da norme tecniche e di sicurezza a carico dei soggetti privati.

L'esenzione, aggiunge la relazione tecnica, è peraltro coerente con il principio europeo di proporzionalità normativa. La direttiva (UE) 2021/2118 consente agli Stati membri di prevedere eccezioni per mezzi non destinati alla circolazione su strada pubblica. La deroga recepisce, quindi, una possibilità già prevista a livello

europeo, senza introdurre modifiche sostanziali che possano avere impatto finanziario.

• **Macchine agricole**

Ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le **macchine agricole** sono dei **veicoli a ruote o cingoli impiegati nelle attività agricole**, ex articolo 2135 del codice civile, e nella **gestione forestale**.

Si ricorda che, ai sensi del richiamato articolo 2135 del codice civile, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: **coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse** (primo comma).

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine (secondo comma).

Si intendono comunque **connesse** le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (terzo comma).

Pertanto, le macchine agricole sono impiegate nello svolgimento delle **attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse**.

La **circolazione su strada** è consentita nei seguenti casi:

- (i) **trasferimento** del mezzo;
- (ii) **trasporto**, per conto di aziende agricole/forestali, di prodotti, sostanze d'uso agrario e attrezzature per le attività agricole/forestali;
- (iii) **trasporto di addetti** alle lavorazioni e, nell'ambito della fornitura di beni/servizi (articolo 2135, terzo comma, codice civile), trasporto di visitatori in azienda.

Inoltre, è ammesso anche l'uso per **manutenzione e tutela del territorio**.

Ai fini della **circolazione su strada** le macchine agricole si distinguono in:

A) Semoventi che ricoprendono:

- **trattrici agricole**: macchine a motore con almeno 2 assi, principalmente da trazione. Possono tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semi-portate da considerare parte integrante della trattrice agricola.

- **macchine operatrici con almeno 2 assi**: macchine munite o predisposte per applicare apparecchiature per operazioni agricole;

- **macchine operatrici a 1 asse**: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente

B) Trainate che ricomprendono:

- **macchine operatrici trainate**: macchine utilizzate per operazioni agricole e trasporto di attrezzature e accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie. Sono trainabili da semoventi (escluse le macchine operatrici a 1 asse);

- **rimorchi agricoli**: veicoli destinati al carico e trainabili da trattori. Possono avere apparecchi per lavorazioni. Se la massa complessiva non è superiore a 1,5 t, sono parte integrante della trattice traente.

Ai fini della circolazione su strada, sono previsti dei **limiti di velocità costruttiva** (su strada orizzontale), ovverosia **40 km/h** per macchine agricole **semoventi a ruote pneumatiche** (o sistema equivalente) e **15 km/h** per macchine a **ruote metalliche, semi-pneumatiche o cingoli metallici** (con **sovra-pattini**), e **operatrici a 1 asse** con carrello per il conducente.

Le trattori agricoli, le macchine operatrici con almeno 2 assi e le macchine operatrici trainate possono avere massimo 3 posti complessivi (incluso il conducente).

I rimorchi agricoli, invece, possono essere adibiti al trasporto esclusivo degli addetti, se dotati di idonea attrezzatura non permanente.

Si precisa ulteriormente che, nei casi di macchine agricole esentate dall'obbligo di assicurazione per responsabilità civile, **non sussiste alcun obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia** di cui all'articolo 283 del CAD, **qualora la responsabilità verso terzi**, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, **sia comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali**.

L'articolo 283 del decreto legislativo n. 209 del 2005 disciplina il sistema di indennizzo dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

In particolare, ai sensi di comma 1, è stato istituito, **presso la CONSAP**, il **Fondo di garanzia per le vittime della strada** con il quale si provvede al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:

- il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
- il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;

c) l'impresa che assicura il veicolo, al momento del sinistro verificatosi nel territorio della Repubblica, sia assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a una procedura di liquidazione, come definita ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE, o vi venga assoggettata in un momento successivo, e il danneggiato sia anch'esso residente

nel territorio della Repubblica. Nel caso in cui il responsabile del sinistro sia assicurato presso un'impresa di un altro Stato membro, il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto di recuperare dall'omologo organismo di garanzia le somme corrisposte ai danneggiati;

c-*bis*) il natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;

d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;

d-*bis*) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *bbb*), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera *fff*), numero 4-*bis*), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;

d-*ter*) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

Articolo 19

(Semplificazioni dei procedimenti amministrativi istruiti dai Centri autorizzati di assistenza agricola)

L'articolo 19 semplifica i procedimenti amministrativi, avviati tramite i **Centri autorizzati di assistenza agricola** (CAA), per l'adozione dei **provvedimenti non discrezionali**, attribuendo agli stessi CAA lo svolgimento dell'**attività istruttoria**. L'attestazione dell'esito positivo dell'attività istruttoria sostituisce il provvedimento finale fino al completamento del procedimento.

La disposizione prevede, inoltre, l'adozione di linee guida per disciplinare il nuovo procedimento amministrativo e i relativi casi di condotta dolosa o colposa dei CAA.

L'**articolo 19**, composto da un **solo comma**, interviene sulla disciplina relativa ai **procedimenti amministrativi istruiti dai Centri di assistenza agricola** – CAA prevista all'[art. 14 del d. lgs. n. 99/2004](#), aggiungendo i nuovi commi **6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinque**.

Nel dettaglio:

- il **nuovo comma 6-bis** **semplifica** il procedimento amministrativo per il **rilascio** di **provvedimenti amministrativi non discrezionali**. In tale caso i CAA sono chiamati a **svolgere l'attività istruttoria** e sono **autorizzati a rilasciare** all'istante un'**attestazione** degli esiti positivi dell'istruttoria che **sostituisce il provvedimento finale** fino al completamento del procedimento;

Come specificato nella Relazione illustrativa, la titolarità del procedimento e la competenza ad adottare il provvedimento finale rimangono in capo all'amministrazione.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'[art. 6 del d. lgs. n. 74/2018](#), i CAA sono soggetti di diritto privato che prestano assistenza e svolgono le attività previste dalla legge o le attività delegate dagli organismi pagatori o dalle regioni a favore delle aziende agricole.

L'art. 14, comma 6, del d. lgs. n. 99/2004 disciplina il procedimento amministrativo per le istanze relative all'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione e presentate tramite CAA. La pubblica amministrazione deve adottare il provvedimento finale entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza già istruita da parte dei CAA. Spirato tale termine la domanda si intende accolta.

Si ritiene opportuno un approfondimento sul contenuto dell'attività istruttoria che i CAA sono chiamati a svolgere, in considerazione della loro natura privatistica.

- il **nuovo comma 6-ter** prevede l'**adozione di nuove linee guida** per l'attuazione della disciplina sul nuovo procedimento amministrativo per gli atti non discrezionali introdotto dal comma 6-bis. Si specifica che le linee guida potranno **estendere il procedimento semplificato** del comma 6-bis **ad altri provvedimenti**, anche di competenza regionale o di enti locali, per i quali i CAA possono ricevere le istanze delle imprese agricole. Si stabilisce inoltre che le linee guida devono essere definite con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni;
- il **nuovo comma 6-quater** disciplina, ferme restando le tutele contrattuali a favore dell'impresa e la responsabilità penale, la **condotta dolosa o colposa del CAA** nei casi in cui l'attestazione sia rilasciata in difformità delle risultanze istruttorie o di violazione della normativa in materia. In caso di **dolo o colpa grave** il CAA è punito con la **sanzione della sospensione dell'attività per almeno 1 anno**. Inoltre, in caso di **condotta reiterata** nell'anno successivo allo spirare della sospensione, il CAA è punito con l'**inibizione definitiva** dell'attività.

In caso di **colpa lieve** il CAA è punito con la **sanzione della sospensione dell'attività** per quattro mesi. L'accertamento della violazione e l'irrogazione della sanzione è competenza delle regioni che hanno autorizzato i CAA a svolgere l'attività. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni sono demandati alle regioni che hanno autorizzato i CAA ai sensi del [D.M. 21 febbraio 2024](#). Infine è prevista, in quanto compatibile, l'applicazione del decreto ministeriale sui requisiti di garanzia e funzionamento dei CAA di cui all'art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 74/2018.

Si ricorda che, in base all'art. 6, comma 5, del d. lgs. n. 74/2018, le regioni sono chiamate a verificare i requisiti di funzionamento e di garanzia dei CAA e ad esercitare la vigilanza sugli stessi.

Inoltre, l'art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 74/2018, demanda a un decreto ministeriale l'individuazione dei **requisiti di garanzia e di funzionamento dei CAA** per l'esercizio delle loro attività. In attuazione di tale disposizione, il MASAF ha adottato il [D.M. 21 febbraio 2024](#)8(c.f.r. *infra*).

- il **nuovo comma 6-quinquies** stabilisce che l'**attuazione** dell'articolo in esame è demandata alle amministrazioni competenti **senza nuovi o maggiori oneri** finanziari.
- *Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)*

I Centri di assistenza agricola (CAA) sono stati istituiti [dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 1999](#) per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali.

Con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali [27 marzo 2001](#) (che ha definito i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola) e con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali [27 marzo 2008](#) (che ha modificato la normativa sul funzionamento dei centri autorizzati di assistenza agricola al fine di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza delle attività degli stessi svolta a favore delle imprese agricole), la disciplina sui CAA si è evoluta fino ad arrivare all'abrogazione dell'art. 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 1999 ad opera del decreto legislativo n. 74 del 2018. Tale decreto legislativo, [all'articolo 6](#), ha riorganizzato e implementato la disciplina dei CAA, con particolare riferimento ai requisiti di garanzia e funzionamento che i CAA devono possedere per l'esercizio delle attività.

In base all'attuale normativa, quindi, i CAA sono società che hanno ottenuto, previa verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, l'autorizzazione ad operare nell'attività di assistenza ad imprese agricole da parte della regione competente per territorio.

Ultimi interventi normativi

Un ulteriore intervento normativo si è reso necessario alla luce del ruolo che i CAA sono arrivati a rivestire nel processo di erogazione delle risorse pubbliche della PAC e in considerazione del fatto che i CAA, pur avendo natura privatistica, concorrono alla tutela dell'interesse generale, alla regolarità, trasparenza e legalità nella gestione degli aiuti finanziari in agricoltura.

Di conseguenza, il MASAF, in attuazione dell'art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 74/2018, ha adottato il [D.M. 21 febbraio 2024](#): "Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività", stabilendo le attività che i CAA possono svolgere, i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti, la procedura di verifica dei requisiti, il procedimento per l'autorizzazione, l'attività di vigilanza e di controllo sui CAA.

La disciplina relativa alla vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento dei CAA è prevista [dall'articolo 15 del D.M. 21 febbraio 2024](#), secondo cui la vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

In particolare, [il comma 3 dell'articolo 15](#) stabilisce che le regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, se rilevano la perdita totale o parziale dei requisiti

minimi di garanzia e funzionamento, redigono un verbale di contestazione da notificare al legale rappresentante del CAA o delle società di cui esso si avvale, assegnando un termine massimo di trenta giorni per rimuovere la causa ostativa alla prosecuzione delle attività. In caso di mancata ottemperanza, le regioni, Province autonome di Trento e Bolzano revocano l'autorizzazione al CAA:

- a)* in caso di gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nello svolgimento dell'attività affidata;
- b)* in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi posti dalle convenzioni;
- c)* in caso di perdita dei requisiti oggettivi strutturali ed organizzativi tali da assicurare idonea capacità operativa;
- d)* in caso di mancata produzione della certificazione del bilancio annuale da parte di società di revisione con cadenza annuale alla regione e agli organismi pagatori competenti.
- e)* in caso di violazioni delle regole di incompatibilità.

Si segnala, infine, la scheda di lettura sull'art. 15 del [dossier](#) sul disegno di legge “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani” (A.S. 1519), relativa alla disciplina sanzionatoria a carico dei CAA.

Articolo 20

(Disposizioni finali)

L'articolo 20 reca la **clausola di invarianza finanziaria** per le norme di cui nel testo non è indicata la copertura.

L'articolo 20, composto di un unico comma, reca la **clausola di invarianza finanziaria**, secondo cui dall'attuazione degli articoli 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti in tali articoli nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

